


IOL
EP.8A
0009.8

GRIDARIO

DELL'EMIN.^{MO}, E REV.^{MO} SIG.^{RE} IL SIG.^R

THEODORO CARDINALE PRENCIPÈ TRIVVLTIO.

Delli Consigli Supremi di Guerra, e di Stato di
Sua Maestà, suo Gouernatore, e Capita-
no Generale nello Stato di Milano &c.



IN MILANO,

Nella R.D.Corte, per Marc'Antonio Pandolfo Malatesta Stam-
pator Reg.Cam.

CON PRIVILEGIO.

СИГНАЛЫ

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

НПДОРО ГАРДО

СИГНАЛЫ

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

НПДОРО ГАРДО



ОМАИМУ

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

НПДОРО ГАРДО

СИГНАЛЫ

I N D I C E

C onfirmatione delle Grida, Ordini, e Bandi fatti, e pubblicati di commissione del Sig. Marchese di Caracena, e da suoi Antecessori	1.
Grida per scuoprir quelli, c'hanno assaltato di notte il Co. Gio. Angelo Arcimboldo	1.
Grida prohibente l'introduzione de Vini Forastieri	2.
Grida, che richiama al seruitio i banditi, e processati per casi gratiabili, e con- tro à chi estrarberà dallo Stato armi, e Cavalli	2.
Grida per li beni inculti del Comasco	4.
Grida per conservazione de beni di Don Lorenzo Leyzaldi	6.
Altra simile de' beni di Ludouica Bettella	6.
Grida sopra le Militie forensi, e suoi Privilegi	7.
Grida, che bandisce i quattrini di Masserano	14.
Ordine, che non s'impedisca la scossa alli Procuratori, & Agenti de Redditua- rij della Cassa di Redentione	14.
Grida per Conservazione de beni del Collegio Eluetico	15.
Concessione à Suditi di Savoia di poter comprare Sale, & altre Mercantie nella Vallesia, mentre non estrarhino viueri, & altre robbe per seruitio de Nemici	16.
Grida, che prohibisce il portar Stilli, Coltelli Genovesi, e Barcellone	17.
Ordine, che gl'Ufficiali di Guerra, e Ministri di Giustitia non s'ingeriscano nella scossa de Presidij	17.
Ordine, che gl'Ufficiali, e Soldati vadino nel termine di 24. hore alle Compa- gnie loro	18.
Grida à favore degl'Operarij della Dottrina Christiana	18.
Grida, che promette à Paesani uno scuto per ogni Soldato, che prenderanno, e consegnaranno alla giustitia, trouandoli absenii dal Real seruitio	19.
Grida per conservazione de beni delli Dottori Gio. Andrea, e Carlo fratelli Be- lingerij Cittadini Pauesi	20.
Grida, che non s'impedisca la condotta de Salì à Francesco Cornalba Anomi- nistratore del Sale	20.
Bando, che li Soldati vadino alle Insegne loro nel termine di 24. hore	21.
Grida, che annulla i Saluocondotti concessi à processati, che non accudiranno effettuamente al Real seruitio	22.
Grida generale delle Biade, e particolare dell'Introduzione	22.
Grida, che gl'Ufficiali, e Soldati non diano molestia alli Salnitrari	22.
Grida, che gl'Ufficiali, e Soldati di S.M. obbediscano gli ordini del Tribunale della Sanità	23.
Grida, che prohibisce l'introdursi, e spendersi nello Stato quattrini forastieri, Quarantani, e Buttala	24.

EDITION

*Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, &
Mediolani Dux &c.*



Entre l'Eminentiss., & Eccelleniss. Signore il Sig. Teodoro Cardinale Prencipe Triuultio, delli Consigli Supremo di guerra, & di Stato di S M., suo Gouernatore, e Capitano generale nello Stato di Milano &c. nell' ingresso del suo gouerno resta intento à tutte le præventioni militari, con le quali possa maggiormente assicurare la quiete, e difesa di questo Stato, contro li tentatiui, e macchine de nemici della Maestà del Rè Nostro Signore, non lascia anche d'applicarsi à quelle riguardano l'osseruanza delle legi, e buone regole del gouerno politico, e tratanto, che stà considerando ciò, che più conuenga intorno alle gride, & ordini fatti da suoi predecessori, & in particolare dal Sig. Marchese di Caracena, per maturamente deliberare quello, che le congiunture de tempi, & le occasioni persuaderanno per mantenimento della buona Giustitia, e tranquilità de Popoli, ha deliberato, che per hora si pubbichi la presente.

Confirmatione fatta dall'Eminentiss. Cardinale Triuultio di tutte le Gride, Ordini fatti, e pubblicati da suoi Antecessori.

2 In virtù della quale confirma Sua Eminenza in ogni qualità, e parte, & nello Stato presenté, in cui si trouano, tutte le dette gride, & ordini fatti, confirmati, & comandati dal detto Sig. Marchese di Caracena, & altri suoi antecessori in questo gouerno, & ordina à tutti li Tribunal, Ministri, Giudici, & ad ogn' altro à chi spetta, che ciascuno per quello gli tocca, gl' obediscano, & osservino, e facciano obbedire, & inuiolabilmente osseruare in tutto, e per tutto, come dispongono, & se fossero dall'Eminenza Sua stati fatti, & d'ordine suo pubblicati.

3 E commanda, che la presente si pubbichi in Milano, & nelle altre Città, e parti dello Stato, à fine venga à notitia de tutti, incaricando, à Ministri, e Giudici, che nell' esecutione de detti ordini, e gride stiano molto attenti, e procedino con severità al castigo de trasgressori conforme alle pene in esse comminate, dando conto à Sua Eminenza, & al Senato dell'i casi, che stimeranno degni della sua noticia.

Dat. in Milano à 2. d'Aprile 1656.

Signat. IL CARDINALE TRIVULTIO. V. Zapata. V. Cusanus. Gorranus.

*Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, &
Mediolani Dux &c.*

1 Auendo l'Eminentiss., & Eccelleniss. Signore il Sig. Teodoro Cardinale Prencipe Triuultio, delli Consigli Supremo di guerra, & di Stato di Sua Maestà, suo Gouernatore, e Capitano generale nello Stato di Milano &c. per consulta fatta dal Senato al Sig. Marchese di Caracena saputo l'incontro occorso alli giorni passati al Conte Gio. Angelo Arcimboldo sopra il corso vicino alla Chiesa di Santa Maria del Giardino di questa Città, mentre solo circa vn' hora, e mezza della notte se n' andaua dalla sua casa à quella del Senatore Marchese Fiorenza fratello vterino, fosse assaltato da molte persone incognite con archibugi da ruota, & altre armi, e fermandolo, gli leuassero à viua forza alcune cose, e lo ferissero di molte stilettate, per quali frà pochi giorni passò da questa vita; E non essendosi per le diligenze fin' hora uscate dal Capitano di Giustitia nella construzione del processo potuto ricauar' noticia alcuna de delinquenti di questo misfatto, e desiderando Sua Eminenza per la grauità del caso in se stesso, & per la qualità della Casa, che si metti in chiaro, per farne le douute, & esemplari dimostrazioni, inherendo anco alle istanze del Conte Antonio Arcimboldo fratello del detto Defonto, e conformandosi con il parere del medesimo Senato, ha risoluto, che si pubbichi la presente.

Grida per scuoprir quelli, che hanno assaltato di notte il Co. Gio. Angelo Arcimboldo.

2 In virtù della quale promette Sua Eminenza à chi si sia, che nel termine di due mesi prossimi, che correranno dalla data della presente, metterà in chiaro il suddetto delitto, & homicidio, ancorche fosse de complici, (purche non sia il principale) e somministrerà (oltre il proprio detto) indicj sufficienti alla tortura, l'impuni-

² tà, e la liberatione di due banditi, cioè l'uno di caso gratiabile, & l'altro anche degli eccettuati per le gride generali, & di più il premio di cento doppie d'oro depositate à quest'effetto dal medesimo Conte Antonio Arcimboldo presso Francesco Beccaria Cassiero del Banco Sant'Ambrofio, come consta dal ricapito, che resta presso l'infrascritto Secretario, per farne all'istante il pagamento à chi metterà in chiaro il detto misfatto nella forma come sopra.

³ E comanda l'Eminenza Sua al detto Capitano di Giustitia, & ad ogn'altro à chi spetta, che publicata la presente, doue conuenga, à fine passiella noticia de tutti, ne procurino la sua esecutione, e diano conto à Sua Eminenza, ò al Senato di ciò andrà risultando. Dat. in Milano à 8. Aprile 1656.

Signat. IL CARDINALE TRIVULTIO. V. Zapata. V. Cusanus. Gorranus.

*Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, &
Mediolani Dux &c.*

Grida sopra l'introduzione de Vini forastieri.

¹ L'Eminentiss., e Reuerendiss. Signore il Sig. Teodoro Cardinale Prencipe Trivultio, dell Consigli Supremo di guerra, & di Stato di Sua Maestà, suo Gouernatore, e Capitano generale nello Stato di Milano &c. consultato dal Magistrato Ordinario, conuenire al pubblico seruitio di questo Stato, che si rinouì la prohibizione d'introducere vini d'altri Prouincie, e Domainij forastieri, già con pubblico editto del 17. Ottobre 1651. publicata, (che fù poi sospesa per tutto Settembre 1655.) & ciò attesa la conueiente abundanza di detto alimento, prodotta questo anno, con la quale resta notoriamente prouisto al bisogno senza il forastiero, che per altro suole causare male consequenze all'esito del proprio di questi fidelissimi Sudditi, a quali desiderando Sua Eminenza ogni maggior sollievo, massime nelle presenti urgenti occorrenze di concorrere al Real seruitio con il pagamento de carichi, ha risoluto, che si publichi la presente grida.

² Con la quale rinoua l'Eminenza Sua la sodetta prohibitione à qualunque persona d'introdurre in questo Stato ninna quantità di vini forastieri, nè meno di esitarli, ò venderli in alcuna parte di esso, sotto pena di trecento scudi per ciascuna volta, & altra maggiore all'arbitrio di Sua Em., oltre la perdita del viuo, carri, caualli, barche, ò altro, che lo condurranno, d'esser applicati per la terza parte à chi ne farà l'inuentione, & per le altre due al Regio Fisco.

³ Riseruandosi però S. Em. l'arbitrio in alcuni casi, che gli pareranno, perche sij derogato à detta general prohibitione.

⁴ Et comanda, che la presente sij publicata nei luoghi soliti, & alli Podestà, & ad ogn'altro Giudice, & Officiale, che ne procurino la puntual osservanza. Dat. in Milano à 10. d'Aprile 1656.

Signat. IL CARDINALE TRIVULTIO. V. Zapata. V. Cusanus. Serpontus.

*Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, &
Mediolani Dux &c.*

Grida, che richiama i banditi, e processati per casi gratiabili, e contro à chi estraherà armi, e Caualli.

^Riconoscendo l'Eminentiss., & Ecclentiss. Signore il Sig. Teodoro Cardinale Prencipe Trivultio, del Consiglio di Stato di S. M., suo Gouernatore, e Capitano generale nello Stato di Milano &c. che frà le altre provisioni, che il Sig. Marchese di Caracena suo antecessore in questo gouerno dispose l'anno passato 1655. per la conseruatione, e difesa dello Stato, esser stata di molto peso quella, che con grida particolare fece al primo di Giugno, prohibendo à Vassalli, e Sudditi della Maestà del Rè nostro Signoré in questo Stato il poter seruir ad alcun Prencipe, ò Potentato, e riceuer soldo da altri, che dalla Maestà Sua, & ancora l'estrazione de Caualli, armi, e munitioni, poiche sopra di questa dispositione pressente S. Em., che patisce in alcuna parte qualche inosservanza, quando douerebbe più che mai esser guardata, con il solo motiuo di buon Suddito in contingenza, che si tratta d'opporfi à maggiori tentatiui de Nemici della Maestà Sua, per nuouamente invader questo Stato, ha Sua Em. (inherendo alla sudetta grida, & altre simili, e con-

- 3
- conferta la materia con li principali Ministri) ordinato, che si riponi la presente.
- 2 Con la quale espressamente commanda à tutti li Vassalli, e Suditi di questo Stato di Milano di qualsiuoglia qualità, e conditione (non escludendo Feudatarij, nè altra sorte di persone) che non solo non ardiscano di seruir per Soldato, ò in qualunque altro modo attuale ad alcun Prencipe, ò Potentato non confidente di S. M. nè riceuer soldo da altri, che dalla M. S., mà ne anco adherire, confederarsi, tener corrispondenza, far seguito, nè altre attioni, che possano dar ombra, ò sospitione alcuna in questa materia, sotto pena di ribellione, e della confiscatione de beni, nella quale sia hora dichiara Sua Em. esser incorsi tutti coloro, che sotto qualsiuoglia pretesto, benche coperto, ò simulato, faranno contro questa prohibicione.
- 3 Enelle medesime pene caderà chi tratterà, ò procurerà per qualunque modo, e via, che si faceano Soldati per seruir ad altri Prencipi, ò Potentati comesopra, ò faranno partecipi, e consapeuoli in qualsiuoglia modo di questo delitto.
- 4 A tutti quelli, che personalmente, ò in qualunque altra forma serviranno à Prencipi nemici della Real Corona di S. M., assistendoli massime mentre inuadessero, ò tentassero d'inuadere questo Stato, impone Sua Em. (oltre le pene di sopra comminate) altre maggiori ancora all'arbitrio suo, e del Senato, con estensione ancora à figliuoli, & descendenti, & ascendentì de tali delinquenti sino al quarto grado, dichiarandoli sin hora incorsi nella medesima infamia, e pene applicate à Rebelli, con trasmissione à loro proprij descendenti in infinito, e con certezza d'esser esposti in publico Rollo di grid particolare; perchè sempre consti della loro rebelle iniquità.
- 5 Commanda di più S. Em. à tutti li Vassalli, Suditi, e comesopra, li quali già si trouano al soldo, ò al servitio d'altri Prencipi, ò Potentati, che nel termine de quindici giorni, se ne ritornino à questo Stato per esser pronti al servitio di S. M. in tutte le occasioni sotto le sudeste pene, à qualif in virtù del presente, venendo nel suddetto termine, concede l'Eminenza Sua l'impunità di qualsiuoglia pena, che possano esser incorsi per la contrauentione delle gride già publicate in questa materia.
- 6 Et acciò che li Suditi di questo Stato, li quali sono banditi, ò processati per casi gratiabili, e si trouano di presente al servitio d'altri Prencipi, e Potentati non confidenti di S. M., ò dimorano nel loro paesi, possano essi ancora lasciarlo, e venire liberamente, e con ogni sicurezza à questo della Maestà Sua; Ordina Sua Em., che presentandosi tali Banditi, ò processati personalmente dentro di un mese dalla data della presente se sono in Italia, e se fuori, nel termine di tre mesi affianci del Veedore generale dell' Essercito, & dell' Auditore generale pure dell' Essercito, e facendo constare con ricapiti giustificanti d'hauer abbandonato il servitio di tal Prencipe non confidente comesopra, & assentata la piazza in questo di Sua Maeità, riportandone giuntamente decreto da S. Em. da spedirsegli per Cancellaria Secreta gratis, co'l quale venga abuonata detta loro presentatione, e fatta fede, che resti registrata nella medema Cancellaria, non possano per vn anno dal tempo che hauetanno assentata la piazza, è riportato il detto abuono nel modo suddetto esser molestati da qualsiuoglia Tribunale, ò Giudice, nelli cui atti penda il suo bando, ò processo, purche durante il suddetto termine d'vn'anno, non solo non vadino questi tali al luogo del delitto, nè à quelli, oué si trouano le parti da loro offese, nè per sei miglia vicino, mà effettuamente assistano alle loro compagnie; Promettendo in olte Sua Em. à quelli, che lasciaranno il servitio d'altri Prencipi comesopra, e dentro il suddetto termine d'vn'anno otterranno gli opportuni recapiti per habilitarsi alla gratia, e li presentaranno nella Cancellaria Secreta, di gratiarli, quando non vi sia inconueniente, & à quelli che per legitima causa dentro il detto termine non haueranno potuto concordare con le parti, ò in altra maniera ottenerli i recapiti, che antecedentemente sono necessarij per la gratia, di prorogarglieli conforme la qualità de casi, e delle persone, ò di lasciarli ritornare, accompagnandoli con li dispacci, che faranno necessarij per la loro sicurezza; purche con nuoui delitti non dia no occasione contraria alla mente dell'Em. Sua.
- 7 Ordina anco Sua Em., che non sia lecito ad alcuno, sia chi si voglia, vendere, ne comprare in questo Stato per cauar fuori ad altre Prouincie, ne in qualsiuoglia altra maniera estrahere, nè meno condurre di transito per questo Stato, Cauallo di forte

- 4
- sorte alcuna, eccetto Caualli da vittura, e da somma, senza sua notitia, & espressa licenza spedita per Cancelleria Secreta nella forma opportuna, la quale, secondo la qualità de Caualli, delle persone, e de tempi concederà, o negará, come più le parera conueniente, e ciò sotto pena al venditore di perder il Cauallo, o Caualli, al compratore li danari del prezzo, al mediatore, o maloſſaro della priuatione dell'officio, e di cinquantascudi, e maggior pena ancora conforme all'arbitrio di Sua Em. a ciascuno delli sudetti, e per ogni volta, e per li Caualli, che si condurranno di transito, sotto pena della perdita di essi, e maggior ancora corporale all'arbitrio di Sua Em. come sopra, perche se per alcun degno rispetto, conuerrà conceder alcun transito, S. Em. vi hauerà la douuta consideratione.
- 5 Sotto le medesime pene prohibisce Sua Em. il vender, o comprare armature de Caualli, o da piedi, picche, morioni, & archibugi con suoi apparecchi, e forniture, come fiasche, piombo, poluere, e corda d'archibugi per estraherie, e condurle fuori di questo Stato, senza sua licenza come sopra, e questo sino ad altri ordine dell'Eminenza Sua.
- 6 In oltre comanda la medema Eminenza a tutti gli Antiani, Consoli, Sindici, & Huomini delle Communità, Terre, e luoghi di questo Stato, che sotto pene rigorofissime arbitrarie a Sua Em., siano tenuti, e debbano notificare li sudetti, che seruono a Prencipi nemici di S. M., per poter procedere contro di essi, e bandirli con grida particolare, acciò perpetuamente rimanga nota la loro iniquità, & infamia.
- 10 Tute le sode pene pecuniarie di sopra imposte s'intendano ipso facto applicate per li due terzi al Regio Fisco; & l'altro all'accusatore, che sarà tenuto secreto, o chi trouerà per strada, e su'l fatto i delinquenti, e li scoprira, concedendo Sua Em., che ogni Gouernatore, Podesta, Giudicente, & ogn'altro Officiale così di giustitia, come deputato alla cura delle biade, e qualunque altra persona possa contro gli inobedienti a questo bando, far inuentione, e procurare che siano puniti, conforme la disposizione di esso.
- 11 Finalmente comanda l'Eminenza Sua al Capitano di giustitia, e suo Vicario, Podesta di Milano, e Giudici, & alli Podestà, e Giudicenti Ordinarij di tutte le Città, e Terre di questo Stato, che fatto publicar il presente bando ne' luoghi opportuni, e soliti delle loro giurisdictioni, siano diligentissimi in esequirlo, procedendo con la severità, e rigore, che ricerca un negotio di tanta consequenza ancora ex officio, e per via d'informazioni secrete, contro li trasgressori, e contro quelli, li quali seruendo ad altri Prencipi come sopra, non compariranno nel termine prefisso, mà particolarmente contro coloro, che in qualsiuoglia maniera inuaderanno questo Stato, e seruiranno attualmente, o in qualunque altro modo a Prencipi nemici della M. S. Dichiarendoli incorsi in quell'infamia, e pene di sopra imposte a Rebelli, con trasmissione alle loro posterità, perche così conuiene al seruitio di S. M., & al buon gouerno di questo Stato. Dat. in Milano a' 21. Aprile 1656.
- Signat. IL CARDINALE TRIVULTIO. V. Zapata. V. Cusanus. Gorranus.

*Philipus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, &
Mediolani Dux &c.*

Grida per li beni inculti nel Comasco.

- A** Relatione del Magistrato Ordinario, sopra memoriale della Città di Como, essendo stato consultato il Sig. Marchese di Caracena nostro Antecessore in questo gouerno, à voler comprendere la medema Città di Como nella grida del dì 14. Ottobre 1654, pubblicata à favore delle Terre di quel Contado, circa la distrattione de beni inculti per la satisfattione de carichi, per militare le medeme ragioni nel caso di detta Città, sue Pieui, e Terre; Et essendosi S. E., sotto il dì 30. Marzo hora scorso, conformata con i sensi di detto Tribunale. Quindi è, che l'Eminentiss., e Reuerendiss. Signore il Sig. Theodoro Cardinale Prencipe Trivultio, dell'i Consigli Supremo di Guerra, & di Stato di S. M., suo Gouernatore, e Capitano generale nello Stato di Milano &c. volendo, chetenga effetto il risoluto dall'Ecc. Sua, ha commandato, che si publichi la presente.
- 2 Con la quale approua Sua Em., & confirma la sodata grida de 14. Ottobre 1654, pubblicata à sollieuo delle Terre di quel Contado, e dichiara, che resti compresa la Città sodata di Como, sue Pieui, e Terre, in ogni parte, e capitolo di essa, qual è del tenor seguente cioè.

Phi-

*Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, &
Mediolani Dux &c.*

3. **M**entre che l'illustiss., & Eccelleniss. Signore il Sig. Don Luigi de Benavides, Garilio, e Toledo, Marchese di Fromista, e Caraceña, Conte di Pinto, del Consiglio Supremo di Guerra di S. M., suo Gouernatore, e Capitano generale nello Stato di Milano &c. con il solito suo affetto verso questi fedelissimi Vassalli con ogni volontà abbraccia il loro sovileuo de carichi in quella parte, che ponno dar luogo le precise necessità di soltenerli, per difesa, e conservazione di questo Stato, riconosce ancora essergli di non poco alleggerimento il timouere le fraudi, & inconvenienti, che in molte Communità, e Provinzie introdotti sconuolgon le buone regole, & ordini dati, perche il peso sij ripartito con eguale proportione, e giustitia distributiva; Quindi è, che à relatione del Magistrato Ordinario, intendendo esser si fatti disordini inoltrati nel Contado di Como, à segno, che molte di queste Terre restano hormai dishabitate, conformandosi co'l parere di detto Tribunale, ha risoluto, che si pubbichi la presente.
4. Con la quale dichiara S. E., che nel termine di due mesi prossimi (quanto alli presenti) & di quattro mesi per gli absenti, dopò la publicatione di questa, ciascuno de particolari, quantunq; priuilegiati, padroni, o possessori, o detentori de beni di qualunque genere, o natura, posti nel Territorio di qualche Terra di detta Provincia, sij tenuto à ripigliare, rispetto à padrone, o possessori, li beni inculti, e derelitti, & subintrare subsequentemente al sostentimento de carichi futuri, & al pagamento de passati spettanti à tali beni, per ragione dell'estimo loro taflato con ciascuna Terra.
5. Et per rispetto di quella, che non erano al tempo della desertione di essi beni, ne possessori, ne detentori, mà si bene, che in tali beni pretendono d'hauer ragione di dominio, heredità, successione, & hypoteca, habbino nell'istesso termine (cirati li legittimi loro debitori, e contradicenti) hauer riportato la finale dichiaratione del preteso loro dominio, successione, o crediti dal Giudice Ordinario, & successivamente dentro il termine d'altri quaranta giorni hauer electo in pagamento quella parte de detti beni inculti, o derelitti, che se gli dourà in virtù di tal dichiaratione, con adossarsi la respectiva quota dell'estimo, in ciascuna Communità rassata alli medemi beni, e pagare li carichi, che occorreranno per l'avvenire, con tal dichiaratione però, che non sia loro lecito da più corpi sciegliere la miglior parte de beni, quando occorra esserviene di diuersa buontà, e rendita, lasciando à carica della Communità gli inferiori, mà si bene proportionatamente se gli rilascierà con l'autorità del Giudice sôdetto tanta parte dell'una, e dell'altra qualità alla rata.
6. Auertendo, che spirati li sôetti respectivi termini, senz'altra dichiaratione di Giudice, e circonscritta ogni ragione, e pretensione sopra tali beni inculti derelitti, caderà ciascuno padrone, possessore, & come sopra respectiuamente, & ipso facto s'intenderà caduto d'ogni sua ragione, dominio, o possesso sopra di essi, i quali pleno iure resteranno acquistati, e deuoluti con loro ragioni adiacenti alle respective Communità, nel cui territorio si ritroveranno, & come tali potranno vendersi, e disponersi col plenario possesso à particolari, che vorranno farne acquisto, non meno che se tali beni fossero originalmente di ragione propria di ciascuna Communità, derogando perciò S. E. à qualsivoglia ordine, che possa prescrivere altra forma, quandoche in qualche caso all'E. S. non paresse conueniente alcuna particolare limitatione sopra ricerlo d'interessato dentro de sôetti termini respectiuamente segnalati à presenti, & absenti.
7. Et acciòche niuno possa pretendere ignoranza, dichiara S. E., che s'intenda la presente denuntiata à tutti gli interessati con la publicatione di essa nella Città di Milano, in quella di Como, & in ciascuna delle Terre del sôdetto suo Contado, oue occorrerà valersi di questo beneficio, e nel Capo de Pieui di tali respective Terre. Dat. in Castelnuovo di Scriuia 14. Ottobre 1654.
- Signat. El Marques Conte de Pinto. V. Zapata. V. Cusánus. Serpontus.
8. Et incarica l'Em. Sua al Magistrato Ordinario, che sopravintenda all'osseruanza sua, dando le prouisioni, che gli pareranno in conformità delle legi, & ordini prescritti nella materia.

9 Et perche niuno possa allegarne ignoranza, commanda Sua Em., che la presente
publicata in detta Città di Como, in ciascuna Terra principale di dette Pietre, &
in ogn' altro luogo, oue siano beni della sodata qualità, s'intenda denuntiata a
tutti gli Interessati. Dat. in Milano à 27. d'Aprile 1656.
Signat. IL CARDINALE TRIVVLTIO. V.Zapata. V.Cusanus. Serpontus.

*Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, &
Mediolani Dux &c.*

Grida per conserua-
zione de beni di Don
Lorenzo Leizaldi.

1 E ssendo stato rappresentato all'Eminentiss., e Reuerendiss. Signore il Sig. Teo-
doro Cardinale Prencipe Triuultio dello Consigli Supremo di Guerra, & di
Stato di Sua Maestà, suo Gouernatore, e Capitano generale dello Stato di Milano
&c., dal Conte Don Lorenzo Leyzaldi, & Contessa Donna Hippolita Cicogna
sua moglie, che possedendo in questo Stato diuerfi beni, come bolchi, prati, pas-
coli, vigne, ragioni d'acque, & altro, riceuano in essi molti danni da persone, che
non vi hanno ragione alcuna, con oltraggio de frutti, & graue danno, e pregiudi-
cio de medemi Conte D. Lorenzo Leyzaldi, & Contessa Donna Hippolita sua mo-
glie, è supplicato di qualche rimedio, che freni il corso di così perniciole intro-
duzioni; Sua Em. al solito del suo zelo, & affetto paterno, con il quale mira alle
occorrenze vniuersali, ha risoluto, che si pubbichi il presente bando.

2 In virtù del quale commanda l'Em. Sua, che niuna persona di qualsiuoglia stato, gra-
do, e conditione ardisca sotto qualsiuoglia colore, ò pretesto dannificare li detti
beni de medemi Conforti Leyzaldi, che hanno de Barchetti, Cassina grande, Cas-
sifetta, & Roueda nelli Territorij di Bereguardo, & Cassine Tolentine, Campa-
gna soprana di Pauia, & Possessioni di Rouentino; e Presidenta nella Prouincia
Lumellina, diretta, nè indirettamente in qualunque maniera, mentre non ci hauen-
ranno ragione, sotto pena di trecento scudi di applicarsi li due terzi al Reg. Fisco,
& l'altro all'accusatore, il quale per degni rispetti, concede S. Em., che volendo,
sia tenuto secreto.

3 Et quelli, che sotto qualsiuoglia altro colore, ò pretesto danneggiaranno detti beni
per se, ò per sottomesse persone con Bestiami, ò altrimenti contro la volontà del
detto Conte Leyzaldi, & Contessa Donna Hippolita sua moglie, impone Sua Em.
la pena di scudi dodeci per persona, & sei per ciascuna Bestia, che sarà trouata a
dar danno nelli detti beni, per ciascheduna volta, da essere applicati per metà al
Regio Fisco; & l'altra al dannificato, oltre le pene statutarie, & restetione del
danno, a giustificatione del quale, si doverà credere a qualsiuoglia Agente, fat-
tore, o Camparo del Padrone, deputato alla cura, e custodia delle sue cose col suo
giuramento, & vn testimonio degno di fede.

4 A quelli poi, che con parole ingiuriose, ò fatti in causa dipendente da questa mate-
ria, offendono, ò faranno offendere quelli, che coltiuaranno, ò trauagliano-
no, ò faranno coltiuare, ò trauagliare detti beni, impone Sua Em. (oltre le pene
ordinarie) quella di cinquanta scudi, & in caso d'inabilità, la di tre tratti di cor-
da, e maggiore al suo arbitrio, considerata la qualità del caso.

5 Incarica per tanto l'Em. Sua al Giudice di Pauia, che, fatta publicare la presente
nelle giurisdictioni oue sono li detti beni respettivamente referendo, ne procuri
l'osseruanza, procedendo rigorosamente contro trasgressori. Dat. in Milano li 2.
Maggio 1656.

Signat. T. CARDINALE TRIVVLTIO. V.Zapata. V.Cusanus. Serpontus.

*Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, &
Mediolani Dux &c.*

Grida per conserua-
zione de beni di Lu-
douica Bettella.

S endo stato esposto all'Eminentiss., e Reuerendiss. Signore il Sig. Teodoro Car-
dinale Prencipe Triuultio, del Consiglio di Stato di Sua Maestà, suo Gouerna-
tore, e Capitano generale nello Stato di Milano &c. per parte di Ludouica Bettel-
la moglie, e Donataria generale di tutti li beni di Pi. Gio. Sordi detto Trauaino,
che

7

che posseundo ella diuersi beni, tanto aratori, quanto pratiui, boschi, e zerbidi
nelli Chiotti di Porta d'Adda di Lodi, & anco vn molino nel luogo della Torretta
Chiotti di Porta Regale di detta Città, qual macina con le acque della Roggia Ca-
gneasca Valentina, propria della supplicante, da molti, che non vi hanno ragione
alcuna in essi beni, & acque, gli vengono in varij modi, e tempi rubbate le acque,
tagliate, e scaluate le piante, attraversati i terreni con bestie, e carri, & in diuerse
altre maniere danneggiati li detti beni, acque, e ragioni, con suo notabil pregiu-
ditio, de suoi fittabili, e massari, e con non poco pericolo di succederne scandali;
E supplicata S. Em. d'opportuno rimedio, ha per conseruatione dell'i detti beni, e
ragioni della supplicante, commandato si publichi la presente grida.

- 2 Con la quale ordina, & espressamente comanda, che niuna persona di qualsiuoglia
stato, grado, e conditione ardisca, sotto qualsiasi colore, o pretesto impedir il
corso, o far alcun danno alle dette acque, nè rubbarle, per adacquar terreni, nè
condurle altrove, o altrimenti dannificartele, non hauendo ragione in esse, sotto
le pene infrascritte, cioè.
- 3 Che quel tale, a cui benefitio anderanno le acque sodette, e non vi haurà ragione,
per rispetto del furto di esse, incorra nella pena di trecento scudi d'applicarsi per
due terzi al Regio Fisco, e l'altro al dannificato; & constando siano state diuerti-
te con violenza, incorra nella pena di trè anni di galera, più, e meno all'arbitrio
di Sua Eminenza.
- 4 Et quelli, che sotto qualsiuoglia colore, o pretesto danneggiaranno li sodetti beni
della sudsæta supplicante, in qualsiuoglia modo, perse, nè per sottomessa perso-
na, con bestie, o altrimente, contro la di lei volontà (in quanto ne sia vera padro-
na, & in possesso con giusto titolo) incorrano in pena di scudi dieci per ogni per-
sona, & di cinque per ciascuna bestia, che farà trouata a dar danno nelli detti be-
ni, e ragioni per ogni volta, da esser applicati per metà al Regio Fisco, e per l'al-
tra al dannificato, oltre le pene statutarie, e refettione del danno, del quale si ha-
uerà da credere al Camparo, che farà deputato per quest effetto, con suo giura-
mento, & vn testimonio degno di fede.
- 5 Parimente quelli, che con parole ingiuriose, o fatti per causa dipendente da questa
materia, offendano, o faranno offendere li Lauotatori, Campari, Operarij,
Fattori, Agenti, e Soprastanti a detti beni, & acque, incorrano, oltre le pene or-
dinarie, in quella di cinquanta scudi, & in caso d'inhabilità, di trè tratti di corda,
& maggior pena all'arbitrio dell'Em. Sua.
- 6 Et se si troueranno dell'i malfattori, o usurpatori sodetti inhabili a seruir al remo, &
a pagare la pena pecuniaria, ouero saranno femine, vuole, e dichiarata Sua Em.,
che incorrano nella pena dell'effiglio da questo Stato, all'arbitrio di Sua Em. sotto
pena della fustigatione, se contrauerranno al bando.
- 7 Finalmente commanda Sua Em. al Podestà della Città di Lodi, che fatta publicare
la presente nei luoghi opportuni, nè procuri la pontual osservanza, procedendo
rigorosamente contro transgressorì alle pene di sopra comminate, e dando auiso
all'Em. Sua dell'i casi, che occorreranno degni della sua notitia. Dat. in Milano
a 2. di Maggio 1656.

Signat. T. CARDINALE TRIVVLTO. V. Zapata. V. Cusanus. Serpontus.

*Philipus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, &
Mediolani Dux &c.*

CON tuttoche dal Sig. Contestabile di Castiglia, & altri SS. predecessori in questo
gouerno si sia bastantemente prouisto à quello concerne la materia delle Mili-
tie Forensi, con hauerle ridotte sotto le regole più accertate, e proportionate al
bisogno, tuttavia perche gli accidenti nell'intervallo de tempi alcune volte soglio-
no mutare, e partorire mali effetti nella sostanza, introducendosi tali inosservan-
ze, che poi bisognano di più gagliardo rimedio, per assicurare dal pericolo dell'
obliuione la dispositione degli ordini già nella grida di esso Sig. Contestabile
prescritti, è parso all'Eminentissimo, & Eccellentissimo Signore il Sig. Teodoro
Cardinale Prencipe Triuultio, dal Consiglio di Stato di Sua Maestà, suo Gouerna-
tore, e Capitano generale nello Stato di Milano &c. di far rinouare la presente, la
quale intende, che sia indispensabilmente osservata.

2 E

Grida sopra la Militia
forensa.

- 2 E volendo l'Em. Sua cominciare dalla clemenza, concede, per questa volta, ampio, & libero perdono à tutti li Soldati di Militia descritti, & arrollati, che hanno contrauenuto alle gride passate, e mancato alla precisa osservanza di esse, purche al primo aviso de Sopraintendenti, deputati sopra questa materia, & de loro Officiali, si presentino, e consegnino per esequir gli ordini loro, e che non lo facendo, siano tenuti, trattati, e riputati per desertori, & irremissibilmente castigati nelle penne ad essi comminate, & che nelle medeme incorrano quelli, che gli toleraranno.
- 3 E perche S. Em. ha osservato, che il numero delle Militie prescritto nelle passate gride non si è mai potuto cauare, anche dopò l'ultima moderatione fatta dal Sig. Marchese di Velada, volendo l'Em. Sua accomodarsi alla possibilità di questi fedelissimi Vassalli, e che non si sturbì à questo titolo, e diuerta l'agricoltura, ha ordinato, che nell'auenire si riduchi à cinque mille, però, che questo sia effettuuo, e certo, & che per trattarsi di carico meramente personale, si tantei, e regoli il riparto d'esso, fra le Prouincie, & Terre separate, secondo la maggiore, & minore popolazione, che consterà dalle notificationi già fatte, & altre diligenze vstate à tal' effetto.
- 4 Et che per cauare subordinatamente il suddetto numero dalle Terre particolari, dopo che dalli Sindici generali di ciascuna Prouincia sarà stato fatto il riparto, si ripigli l'ordine de Sopraintendenti, che fu stabilito dal Sig. Marchese di Velada nella citata sua grida, perche ad essi soli, & non à niun altro si continui la facoltà, & autorità d'intervenire alle elettioni de Soldati, l'obligare, e costringere le Terre contumaci, & inobedienti, à compire, & osservare tutto ciò, che per virtù della presente saranno tenuti, & sopra il tutto ad operare, che col subrogare altri in luogo di quelli, che mancaranno, per morte, ò fuga, ò altro accidente, si manenghi sempre dalle Terre effettuuo il numero sodetto dell'cinque mille.
- 5 Et che corrispondendo li Sopraintendenti con il Prencipe D. Hercole Triaultio, Gouernatore generale delle Militie, li diano conto dello Stato in che faranno le leue, acciò possa segnalare li giorni ne' quali si haueranno da vnire, & il luogo doue, & rassegnare li Soldati, stabilire la consegna d'essi, & delle armi à Capitani, & dare tutti quegli ordini, che per la buona direttione di negotio sì importante, e disciplina militare stimarà necessarij.
- 6 Fatto il riparto dalli Sindici, e quello participato, & consignato alli Sopraintendenti, con la diuisione delle Terre respectuamente sottoposte alla cura di ciascuno, ordina S. Em. alli medesimi Sindici, che mandino trè copie del detto riparto da loro firmate, alle mani del Gran Cancelliere vna, del Gouernatore generale l'altra, & del Mastro di Campo la terza, acciòche vna volta stabilito, & publicato, non si possi alterare, nè sij in facoltà de medesimi Sindici, ò Sopraintendenti, nè di niun altro, che habbi mano nelle Militie, l'essentuare, ò alliuare Terre, mà tutto resti riservato à S. Em., alla quale, se qualche Terra si stimarà aggrauata, doverà ricorrere immediatamente, perche, sentita la Giunta, ne casì, che saranno di giustitia, darà le prouisioni conuenienti.
- 7 E perche il fondamento principale di questa Militia consiste nella qualità delle persone, che faranno elette per Soldati, stando, che l'hauer per il passato admessi forastieri, & non naturali, ha causato il mancamento, e danno tanto conosciuto, & essagerato, ordina S. Em., che da qui auanti per nissun caso, nè sotto alcun pretesto permettino li Sopraintendenti, che si descrivano per Soldati di Militia persone, che non siano naturali di quella Terra, ò Terra, che le doueranno dare, & che per fede firmata dalli Consoli, e Deputati di esse, e suo Podesta consti esser tali, sotto pena alli detti Consoli, Sindici, e Deputati, che presentaranno, ò daranno fede a persona, che non sia naturale, di trecento scudi, da pagarsi del proprio, applicando li due terzi alla R. C., & l'altro all'accusatore, qual, volendo, sarà tenuto secreto, & maggiore ancora corporale all'arbitrio di S. Em., & che in caso d'inabilità, sij tenuta la Communità, incaricando S. Em. alli medem Sopraintendenti di riconoscere (nè luoghi oue già sono descritte, & assentate le Militie) tutti li Soldati, per vedere se hanno li requisiti sudetti, & obligare le Terre a supplire con persone, che li tengano al numero di quelli, che non gli hauranno, e per questo faranno inhabili al presente servizio.
- 8 Et se per ragione del riparto toccasse a due, ò più Terre prouedere d'un solo Soldato fra tutte, & che non vi fosse in esse, chi volesse voluntariamente seruire, in tal caso,

Si notaranno gli habili di tutte le Terre, e se ne farà la imbuffolatione nella forma,
che si dirà abasso, & in essa entraranno tanto quelli della Terra di minore, come
quelle della di maggior estimo, & tirata la sorte, per quello tocca alla souuentio-
ne, che si conuerra di dare al Soldato, doueranno aggiustarsi fra le Terre in ra-
gione d'estimo. Anzi se nelle Terre di maggior estimo portasse il caso, che non
vi fossero persone habili al seruitio, o che per legitimo impedimento douessero
esser isculati, & che all incontro gli habili fossero in quelle di minor estimo, s'obli-
garanno à seruire questi, aggiustando poile spese fra le Terre à proportione.

9 Et acciò s'intenda più specificatamente quale sia l'officio delli Sopraintendenti, &
l'autorità, che S. Em. gli comparte per il molto, che S. Em. fida della loro inte-
grità, e zelo al Real seruitio in questo maneggio, & che le Terre non possino mai
allegare ignoranza delle particolarità, nelle quali deuono assistere, & vbbidire
alli detti Sopraintendenti, dichiara, & ordina l'Em. S., che l'officio, & facoltà loro
sia di descriuere ne' luoghi oue non è già intieramente descritta, & assentata la
Militia come sopra, tutti gli habili all'Armi dalli anni 17. sino alli 50. d'interuenire
all'elettione di quelli, che voluntariamente, o per sorte saranno descritti per Sol-
dati, inuigilare, che siano sempre dell'i più habili, & benestanti, & che nell'elettio-
ni non vi fano fraudi, violenze, o altri atti impeditiui la giustitia; Di proceder
contro le Terre inobedienti, e loro Sindici, Consoli, e Deputati, nella forma, che si
noterà abasso; E che quando conosceranno, che le Terre nelle notificationi delle
persone non haueranno proceduto fedelmente, che vadino à formarne altra,
includendo tutti quelli, che saranno stati tralasciati, & che aggiustino il riparto
coà li Sindici; Si trasferiscano in persona à tutte le Terre rispettivamente, affi-
tendo all'elettione, perche segua nella forma, che dispone la citata grida del Sig.
Marchese di Leganes dell'i 30. Maggio 1637.

10 Eletti, che saranno li Soldati, saranno tenuti li Sopraintendenti notarli sopra d'un
libro, con nome, cognome, età, segni, & habitatione di ciascuno, & del detto libro
darne copia al Gouernatore generale, perche auisato, che sia dello stato delle Mi-
litie, posta destinare li giorni, che s'haueranno da vnire, & rassegnare, per consi-
gnarli à suoi Capitani, à quali si darà vn rollo, o sia piede di lista, acciò che possa-
no conoscere i suoi Soldati.

11 Et perche le persone, che si presentaranno, e descriueranno per tali nella prima ras-
segna habbino ad essere sempre li medesimi, che doueranno continuare nel serui-
tio, o almeno per vn anno, nè sia in facoltà delle Terre, nè dell'i stessi Soprainten-
denti, nè dell'i Officiali di mutarli; Ordina S. Em., che li Sopraintendenti faccino
stampare una forma d'assento, nel quale s'imprimi l'Arma di S. M., & notando in
essi il nome, cognome, patria, età, & segni, facendosi poi detti assenti dal Gouerna-
tore generale, Mastro di Campo di quel Terzo, e Sopraintendente rispettuamen-
te, resti auertito, & obligato il Soldato di portarlo sempre seco, sì perche serva per
farlo conoscere come tale nell'usare, e godere dell'i priuilegi, e preeminenze, co-
me che sia tenuto presentarlo alle mostre, e rassegne, sempre che se gli ricerchi, sotto
pena alli Soldati, che non lo portaranno, d'esser trattati come passauolanti,
quando non facciano constare differentemente.

12 Incarica medemamente S. Em. al Veedore generale, e Contadore Principale, che nel
dare le mostre, faccino riconoscere tali assenti, & trouandosi fraude, ne diano su-
bito auiso alli loro Officiali, & à quelli ancorà della Militia, della quale si trattará,
acciò li faccino prendere, per darli il meritato castigo.

13 In caso di morte, fuga, o altro accidente, per il quale manchi il Soldato, daranno li
Capitani subito auiso al loro Mastro di Campo, & nel medesimo tempo alli Sopra-
intendenti, perche, sendo le Terre obbligate in simili casi prouederne d'altri, come
così ordina S. Em., possi il Sopraintendente all'istante obligar la Terra alla satis-
fattione, nella quale dichiara S. Em. s'habbia ad osservare la medema regola, che
si tiene nell'elettione, che è quella viene prescritta nelle gride de' SS. Marchesi di
Leganes, e Velada.

14 Et acciò, seguendo fuga de Soldati, si possano preuenire, & incaminar le diligenze
per prenderli, e castigarli, e leuare anche il pretesto à molte fraudi, che sogliono
coprisi in questi casi, à danno della Real hazienda, e delle Terre, & sendosi sa-
puto, che alcuni Capitani sono arriuati ad animare li Soldati à fuggire, comanda
S. Em. alli medeini Capitani, che all'istante, che segua la fuga, o morte di qualche
loro Soldato, debbano subito auisarlo al Sopraintendente, con riportar fede di

- 16 tal'ausito, & à quelli, che ciò non offueranno, impone Sua Em. la pena della priuatione della Compagnia, & altra maggiore à suo arbitrio, secondo la qualità de casi, & persone.
- 15 Incarica ancora S. Em. al Veedore generale, & Contadore Principale, che nelle pubblicationi delle Mostre, & atto di esse, non admettino basse di Soldato fuggito, ò morto, se non in quanto presentino fedi dellí Sopraintendenti d'esser stati ausiati di tal morte, ò fuga, & non presentandosi tali fede, se gli faccia carico di quanto haueranno riceuuto dà vna Mostra all'altra, nella forma, che si fa con la gente pagata, formando li carichi, e rimettendoli al Magistrato Ordinario, perche possa dare gli ordini soliti in questa materia.
- 16 Li Sopraintendenti, come quelli, che haueranno più individua cognitione de Soldati, se vorranno interuenire alle Mostre, saranno admessi, sempre che lo richiederanno, accioche con queste, & altre diligenze, si preuengano le fraudi, e si levino li pretesti di esse.
- 17 Et essendo statò à S. Em. auertito, che molti Capitani hanno pigliato à sua cura prouedere d'alcuni Soldati, che mancauano, intendendosi coa le Terre, e commutando tutto in danaro, & che in pochi giorni si diede per fuggito quel Soldato, che sempre fu finto, & imaginario, per estorquere altri danari, e ciò queste, & altre inuentioni si sono fatte publiche mercantie, non estante, che per le grida restino tante volte prohibite, con comminatione di pene, & priuatione de posti; Rissoluto S. Em. di stradicare vna volta disordine così pernicioso, è distruttivo affatto della Militia, & di leuare alli Capitani sudetti, & altri Officiali ogni, e qualunque corrispondenza, & intelligenza con le Terre, nè d'ingerirsi diretta, nè indirettamente con le Communità, o suoi Agenti, impone la pena del quadruplo di tutti li concerti, che si faranno, d'applicarsi li due terzi alla R. C., & l'altro all'accusatore, ancorche fosse de complici, mentre non sia il principale, & della priuatione del carico, nella qual pena incorrefanno ancora li Mastrí di Campo, e Sargentí Maggiori, che ciò tolleraranno, & alli Consoli, Sindici, o altri Deputati, che ardiranno d'interuenire, e consentire a simili contratti, e concerti, impone l'Em. Sua la medesima pena del quadruplo, da pagarsi del loro proprio comesopra, & altre ancora corporali all'arbitrio suo, & a tutto questo douerà il Gouernatore generale, al passo del suo zelo, star molto attento, & il medesimo faranno i Sopraintendenti.
- 18 Ha anco inteso S. Em., che molti, per disobligarsi dal carico della Militia, si fanno con secrete intelligenze, & contratti finti, dichiarar capi di casa, dache è proceduto, che in alcune Terre non si loro trouate persone sciolte, e volendo, che resti chiusa la porta a tali inganni, & sia nota la risolutione di S. Em., di che al servizio della Militia s'admettino solo naturali, con tota le esclusione de forastieri, ordinata S. Em., che ne casi que si scoprirà tal fraude, o che veramente vi siano solo capi di casa, si faccia elezione d'uno delli detti capi di casa, hauendo li Sopraintendenti attentione, che l'elettione segua in quelli, che haueranno minor obligatione.
- 19 Et perche questi, e tutti gli altri, che saranno descritti nella Militia, possano con maggior animo seruire, oltre alle prerogative, e priuilegi, che si sono concessi, & che di nuouo S. Em. si concede, che saranno notati al piede di questa grida, vuole, & commanda S. Em., che per il tempo, che staranno attualmente seruendo, non solo li detti descritti per Soldati, siano essenti dall'effettuo alloggiamento per loro, e suoi beni proprij, & per quello riguarda alle loro persone, ma che viuendo in comune col Padre, o fratelli, o habitando in vna medesima Casa, durando il detto servizio, non possano, nè debbano li Consoli, Sindici, e Deputati delle Terre, nè altri à chi tocca ripartire gli alloggiamenti, mandare Soldati ad alloggiare nelle Case oue habitano detti descritti nella Militia, ma che in riguardo loro restino anche essenti dall'effettuo per il tempo sudetto tutti gli altri cohabitatori parenti comesopra, & solo siano tenuti à contribuire conforme alla Grida della tolleranza fatta dal Sig. Marchese di Velada à 31. Genaro 1645.. & per quello tocca al Soldato descritto, essentuato ancora dalla contributione, come resta disposto; Incaricando S. Em. l'esecutione di questo capo particolarmente al Magistrato Ordinario, & alli Sopraintendenti di vigilare in essa per quanto preme nella manutentione de priuilegi, e prerogative concesse à questa Militia.
- 20 Tutti quelli, che saranno electi, per seruire nella Militia comesopra, doueranno trovarsi pronti, sempre che saranno comandati per andare alle loro Compagnie, e posti, e non partirsì da essi, senza licenza in scritto del Mastro di Campo, approvata.

- 11
- uata dal Gouernatore generale, & non altrimenti, sotto pena di tre anni di galera, prohibendo Sua Em. in tutti li casi, etiando d'infirmità, di potersi dar tal licenza per più di quindici giorni, salvo però la facoltà di protogarla, quando l'infirmità continua, & che fosse tale, che non si potesse far di meno, & dichiarando, che ogni licenza data contra questa dispositione, sia nulla, & di nien valore.
- 21 Se alcun Soldato, dopo eletto come sopra, ardirà mostrarsi renitente d'andare al servizio, dove farà comandato, ouero dopo andato, partirsi dalla Compagnia, senza licenza come sopra, incorrerà la pena di tre anni di galera, e maggiore fin'alla morte all'arbitrio di S. Em., e se ritornara à Cafa sua, obbligal'Em. Sua li Consoli, Sindici, Deputati, & altri come sopra a denunciarlo, & auisare il Popolo ancora, con far dar campana a martello per prenderlo, & consignarlo nelle Carceri del suo Giudice ordinario, il quale ne darà subito conto al Gouernatore generale delle Militie, ò al Soprintendente, perche auisando l'Auditore generale di queile, si proceda per mezzo d'esso irremissibilmente alle pene comminate per la detta fuga, & in caso di negligenza, saranno tenuti li detti Consoli, Sindici, e Deputati, & altri come sopra, a pagar del proprio tutto il pane, & soccorso, che haueranno riceuuto i Soldati fuggiti, senza che perciò possano pretendere cos'alcuna dalla Communità.
- 22 Fra li Soprintendenti di ciascuna Prouincia, si diuideranno le Terre, & ogn'uno nella sua squadra attenderà a riconoscere li Capitani, per potersi a suo tempo consignar li Soldati, li quali se nell'elettione si stimaranno aggiuati, ricorreranno alli Soprintendenti, poiche S. Em. vuole, che questi habbino da essere Protettori non meno delle Terre, che delli Soldati, in quanto all'elettione solamente, e che nel resto, consignati, che saranno alli Capitani, habbino, come Soldati nelle loro occorrenze, da ricorrere al Mastro di Campo, & al Gouernatore generale.
- 23 Alli Capitani prohibisce S. Em. sotto pena della priuatione del carico, il concedere a Soldati licenza di ritirarsi dal servizio, che non sia passata prima dal suo Mastro di Campo, & poi dal Gouernatore generale, della qual licenza poi se ne darà subito notitia al Soprintendente.
- 24 Per castigare, e costringere le Terre contumaci, & inobedienti, vuole S. Em., che li Soprintendenti si vagliano dellli Giudici ordinarij delle medesime Terre, caso, che ci siano, & in mancamento, renitenza, e tepidezza loro, di quelli di maggior Magistrato, alli quali tutti S. Em. concede ogni autorità bastante d'esequire, e far esequir quelli dellli medesimi Soprintendenti in questa materia, con che si leuaranno alle Prouincie quelle spese, e molestie, che portano seco le caualcate, & vscite de Delegati, prouate per l'adietro, e caso che alcuno dellli Podestà, e Giudici, tanto delle Terre, quanto del maggior Magistrato andasse lento, e rimesso in questa assistenza, doueranno li Soprintendenti darne subito parte a S. Em., ò al GranCancelliere, acciò possa rimediare con le dimostrazioni, che più conuengano.
- 25 Gli Auditori delle Militie di qualsiuglia Prouincia dello Stato non haueranno altra giuridictione, & autorità, che sopra li medesimi Soldati doppo, che saranno descritti, & arrollati, & per li delitti meramente militari.
- 26 Se alcun Soldato di Militia ardirà di fuggire dalla sua Compagnia con pretesto d'affentarsi a seruire nella gente pagata, incorrerà la pena di tre anni di galera, volendo Sua Em. per meglio preuenire questo disordine, che si prohibito a tutti li Capitani dell'Essercito l'accettar Soldato alcuno nella sua Compagnia, che prima non resti informato, e gli consti non esser quelli descritti nella Militia, e che contrauenendo scientemente li detti Capitani pagati incorrino nella pena della priuatione del carico.
- 27 E perche il buon gouerno delle Militie deue dipendere particolarmente dall'assistenza, e vigilanza de Capi, commanda S. Em. alli Mastri di Campo, Sargentij Maggiori, & altri Officiali d'assistere al loro Terzo respectiuamente, e di non abbandonarlo mai, mentre sarà in seruitio, & che il medemo faccino li Capitani, & altri Officiali con le loro Compagnie, sotto pena della priuatione del carico, e maggiore all'arbitrio suo riseruata, Volendo ancora S. Em., che tutti gli Officiali, e Soldati siano descritti, & arrollati a libri di S. M., come si fa con la gente pagata, e che si formino le liste, con distinzione d'ogni Compagnia, & che se gli habbi a dar mostra ogni due mesi, a due, ò tre Prouincie per volta, ripartendola di maniera, che ciascuna Prouincia venghi à riceuer mostra due volte l'anno, con l'interuento

- 12
- del Gouernatore generale, la qual mostra doverà seguire senza spesa della Provincia, ò Terre, tanto per rispetto degli Officiali, come de Soldati, sotto pena arbitaria a S. Em. in caso di contrauentione.
- 28 Li Capitani saranno tenuti a tenere, e dar conto delle Armi delle loro Compagnie, & queste gli doveranno esser confignate, accioche in occorrenza di non ne hauer bisogno le Militie, le tengano vnite in una Casa nella Terra di loro residenza sotto buona custodia per leuarle da essa, e riportarle nella medema ogni volta, che si vntaranno, e licentiarianno le Compagnie dal seruitio, a fine siano sempre più pronte alli bisogni.
- Seguono le prerogative, e preeminenze, che doveranno godere quelli della Militia.*
- 29 Accioche ogn' uno si disponga più facilmente a seruire nella Militia, dichiara S. Em. che li Soldati di essa, li quali effettuamente seruitano in tutte le occasioni, che gli saranno ordinate, godino l'essentione, & immunità degli carichi personali, & dell'effettual alloggiamento, tanto nelle Città, come nelle Ville, copcorrendo solo alla contributione in denaro, e più, che quando haueranno seruito per cinque mesi d'vn anno, ancorche in più volte, fuori delle case loro, se gli conti per vn anno insiero di seruitio, e gli vaglia per poter pretendere ne' gli avanzamenti della Militia pagata, quando si prelenterà l'occasione.
- 30 Alli Mastri di Canipo, Sargentini Maggiori, e Capitani concede S. Em. licenza di poter tener in Casa, e portare per viaggio gli archibugi da ruota lunghi, & le terzette di misura, & alli Soldati li lunghi solamente, e nella forma, che dispongono le grida sopra ciò publicate, e così alli detti, & altri Officiali, come a tutti li Soldati, di poter portar le armi offensive, e difensive, con prohibizione agli rurali, che non saranno descritti nella Militia di poter portar in qualsivoglia parte dello Stato, per viaggio, né altamente gli archibugi ne anco da fuoco, né le armi d'alta, sotto pena di 50. scudi per ciascuno, & per ogni volta, da esser applicati per la metà alla R. Cam., & all'accusatore, o tre tratti di corda, & maggior pena ancora corporale all'arbitrio di S. Em.
- 31 Concede S. Em. alli suddetti Mastri di Campo, Sargentini Maggiori, e Capitani l'essentione dall'effettual alloggiamento nelle case della loro habitatione, con che habbino da contribuire giornalmente, conforme agli ordini, e non altrimenti, non essentuandoli però dal detto effettuo alloggiamento nelle Case de suoi mastri, e fittabili, e quando usciranno a seruire, goderanno della paga, o soccorso, e di tutto quello, che si farà con la Militia pagata; Et per il tempo, che detti Officiali, e Soldati staranno nel seruitio effettuo, dichiara S. Em., che godino l'essentione degli carichi personali, con che cessaranno gli aggrauij dell'i danni, che per l'adietro soleuano le Terre molto all'ingrosso somministrare alli detti Soldati.
- 32 Tutti quelli, che saranno descritti nella Militia, dichiara S. Em., che non possano esser molestati nella persona per qualsivoglia debito publico, o priuato della loro Città, Provincia, ò Terra, mentre habbino pagata la sua portione, eccettuato il Censo del Sale.
- 33 Se alcun Soldato descritto nella Militia commetterà delitti mentre non siano di Leta Maesta, ò robberia alla strada publica, sia castigato, come si castigano le persone nobili; Et per quelli meramente militari, che commetteranno, mentre seruiranno sotto la Bandiera, non siano soggetti alla giustitia ordinaria, ma alla giuridictione dell'Auditore generale delle Militie.
- 34 Li medesimi Soldati, non siano tenuti, né astretti a pagare sportole, né salarij d'Officiali, e Notari, se non le spese puramente necessarie, conforme agli ordini, e la metà degli honorarij, quando saranno per giustitia condannati per i delitti, de quali saranno imputati, il medesimo s'intende delle spese ordinarie delle scritture, e processi, quando però si trouaranno colpevoli, e non essendoli, non siano tenuti a pagamento alcuno.
- 35 Se detti Soldati haueranno alcuna lite civile, criminale, ò mista, ò ex officio, ò per querela, ò per compositione, non saranno obligati pagare se non la metà di quello, che pagarebbero, se non fossero descritti, per salario de Giudici, Avocati, Procuratori, Notari, Solicitatori, ò altra spesa simile, eccettuando però le rasse imposte dalle Constitutioni dello Stato, & ordini di S. M. E benche fossero legitimamente presi, non paghino se non la metà parimente della prigionia, & d'ogn'altra spesa necessaria per la loro liberatione, ma essendo presi indebitamente, non siano tenuti pagar cos'alcuna; E se gli Officiali di giustitia contraueranno à questa disposi-

- dispositione, dichiara S. Em., che, oltre la restituzione del doppio, incorreranno
altra pena all' arbitrio dell'Eminenza sua.
- 36 Occorrendo, che fra Soldati si venga a quellione, o cosa improvvisa, senza superchie-
ria, e senza, che succedano ferite, né altro male, dichiara S. Em., che non incorrino
in pena alcuna, eccezzionalmente quella della prima euagatione, & dell'
abuso.
- 37 Et quando frà Soldati segua questione del pari, purche non la facciano in luoghi
prohibiti, come sono le Chiese, le Fortezze, li Tribunali, i luoghi degli balli, o altri
simili, nelli quali per grida, o per stile sia vietato, non cadino nella pena ordinaria,
ma arbitraria a S. Em. secondo la qualità del fatto.
- 38 Qualsiuoglia persona, che non sia della Militia ingiuriando con parole, o fatti Sol-
dati in essa descritti, farà punito nel doppio della pena ordinaria, e se l'offesa se-
guirà di fatto, farà punito di più in quelle pene, che arbitrarià S. Em., la cui mente
è, che tutti gli assentati nella Militia, siano rispettati come Soldati veramente sti-
pendiati, & arrollati.
- 39 Se li Soldati deseritti come sopra ricusaranno d'accettare carichi publici, come sono
le Tutelle, e Cure, Sindacati, Consolati, & altri simili officij della loro Communità,
non possano esser astretti ad accettarli, e fermi, & tal ricusazione non douerà
portargli pregiudicio alcune per causa di successione, o d'altro, salvo però, quan-
do si trattasse della Tutella, o Cura di qualche figliuolo d'un altro Soldato morto
in essa.
- 40 Concede di più S. Em., che douendo li Soldati uscire a qualche funzione, si debba
soprasedere contro di loro nelle cause ciuili, mentre durerà la loro assenza, ma in
quelle cause, che già saranno state mosse, debbano lasciare Procuratore, con il
quale si possano proseguire.
- 41 Che per qualsiuoglia debito, o interesse priuato, non possano mai essere esecutati
li Soldati di Militia nelle armi, e vestiti loro, le quali non saranno anco mai com-
prese nelle obligationi generali, nè si potranno vendete, impegnare, o dare in
pagamento, senza licenza in scritto del Gouernatore Generale.
- 42 Mentre durerà il servizio effettuale de detti Soldati non corra mai prescrizione al
cumulo a loro, nè alle mogli, anzi sempre potranno y fare delle loro ragioni, rispetto
al tempo della detta occupatione.
- 43 Chi sarà stato nella Militia 25. anni, volendo, sarà licenziato, & hauendo il suo ben-
serito, goderà di tutti li priuilegi, come quando era Soldato.
- 44 Concede di più S. Em. al Gouernatore generale della Militia facoltà d'eleggersi vn
Assessore, con il quale possa consultare le cose toccanti alla giustitia, per rimettere
a ciascun Giudice, quelle, che li toccano, conforme alla dispositione di questi or-
dini, sopravvendendo sempre a che non si confundano le giuridictioni.
- 45 E Sua Em. si riserua d'ampliare, o limitare le sudette dichiarationi, prerogative,
priuilegi, e pene comminate, come più le parerà conuenire, secondo le occasioni,
e pratica della buona direttione, e servizio della Militia.
- 46 Finalmente comanda S. Em. alli Podesta, e Giudici ordinatij delle Città, Terre, &
luoghi di tutto lo Stato, compresi ancora quelli de Feudatarij, che facciano publi-
care questi ordini, e regole in tutte le parti delle loro giuridictioni, acciò che nis-
suno possa pretender d'ignoranza, e che etiamdio come Delegati speciali di S. Em.
siano pontuali in farli esequire, & osservare, come conviene al servizio di S. M. in
tutti li capi, e particolarmente nell'astringere, e procedere rigorosamente alle pe-
ne comminate contra quelli, che si mostraranno renitenti, e disubbidient, & con-
tra ogn' altro, che in qualsiuoglia modo mancarà all' obligatione dell' officio, & ca-
rico suo, iniuiando relatione a S. Em. di tutti li casi, che occorreranno degni della
sua notitia, perche, secondo la qualità di essi, possa prouedere di maggiore, o mi-
nore dimostrazione, sotto pena a chi mancarà della priuatione dell' officio, o altra
arbitraria a S. Em., & incaricaranno subito alli suoi Baricelli, e Birri, che ad ogni
semplice richiesta delli Sopraintendenti, Mastri di Campo, e di qualsiuoglia Offi-
ciale maggiore delle Compagnie, siano tenuti far prigionj quelli Soldati, che gli
ricercaranno, acciò che siano castigati delli suoi demeriti, sotto pena a chi si di-
mostrarà renitente in eseguirlo, della priuatione del servizio nel suo ministerio,
ancora corporale sino alla galera, all' arbitrio di S. Em., secondo la qualità dell'i-
caso; Et tutti li detti Podesta, e Giudici iniuaranno a S. Em. relatione della publi-
carione fatta alle mani dell'infrascritto Regio Secretario. Dat. in Milano a 6. di
Maggio 1656.

Segue

segue il riparto sopra le infrascritte Provincie, e Terre.

Ducato Soldati	1741.	Valle Intelui	22.
Principato di Pavia fra l'oltra Po, e Campagne	453.	Nouarese Soldati	420.
Cafal Maggiore	168.	Lumellina Soldati	201.
Contado di Lodi	535.	Alessandrino	269.
Contado di Cremona	400.	Tortonese	193.
Contado di Como	224.	Viguenasco	122.

Terre Separate.

Castel Leone	50.	Felizzano	14.
Fontanella	23.	Casino	28.
Triuighio	30.	Annone	12.
Sonicino	91.	Pasturana	4.
Signat. T. CARDINALE TRIVULTIO. V. Zapata. V. Cusanus. Gorranus.			

Philipus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, &
Mediolani Dux &c.

ida, che bandisce i
territori di Massera-

- I** Vene l'Eminentiss. & Reverendiss. Signore il Sig. Theodoro Cardinale Prencipe Triuultio, del Consiglio di Stato di S.M., suo Gouernatore, e Capitano Generale in questo di Milano &c.; avisato, che si v'ha introducendo in questo Stato quantità de quattrini della Zecca di Messerano di pessima qualità, e valuta molto inferiore à quella di questa Regia di Milano. Risoluto perciò Sua Em., al solito del suo superior zelo, di purgare questa Provincia d'una sì dannosa infettione; à Consulta del Magistrato Ordinario, ha ordinato si pubbichi la presente:
1. Con la quale (inherendo ad altri ordini dati gli anni passati, per il bado delle Monete di detta Zecca di Messerano) bandisce, e prohibisce quella ancorà da tutto questo Stato, compresa la Città di Vercelli, & sua giuridictione, in riguardo del pregiudicio, che causa al publico, & ordina, che non solo ella non si possa spendere, ma che si proceda con il dounuto rigore, contro quelli, che la introdurranno, o riceveranno, o teneranno d'introdurla, o spenderla, alle penne imposte nelle gride generali, à quelli, che ardiscono introdarre simili monete prohibite.
 2. Ordinando Sua Eminenza, che à tal effetto si pubbichi la presente in questa, & altre Città dello Stato, & ne' luoghi soliti di esso, & che il Magistrato Ordinario ne procuri ellattissima esecutione, procedendo conognirrigore contro li colpevoli, & contrauentori. Dat. in Milano à 15. di Maggio 1656.

Signat. T. Cardinale Triuultio. V. Zapata. V. Cusanus. Bigarolus.

Theodo. Cardenal Prencipe Triuultio &c. del Consejo de Estado de S.M., su Gouernador, y Capitan General del Estado de Milan &c.

Ordine, che non s'impedisca la scossa alli Procuratori, & Agentes de Redituarij della Cassa, di Redentio-

- I** N virtud de la presente, ordenamos, y mandamos á todos los Maestros de Campo, Oficiales mayores, y menores, y Soldados deste Exercito assi de Infanteria, como de Caualleria de qualquier nacion, calidad, ó cōdicion, q̄ seá, Gouernadores de las Plaças, y assimismo las Milicias deste Estado, q̄ por ningun caso, ni deuajo de ningun pretexto impidá á los Procuradores, y Agétes de los Redituarios de la Caxa de Redempcion la cobrança de lo q̄ deuen algunas personas particulares, Ciudades, y otras tierras por lo que les està asignado, antes les den todo el fauor, y ayuda, que pidieren, y huiieren menester para qualquier tierra, Ciudad, ó otros lugares, que se ofreçiere embiar á haçer execucion, y si los dichos Procuradores, y Agentes dixieren á los Soldados (que se les permite lleuar consigo) que aloxen en Cassa de los renitentes lo haran, hasta que paguen legitimamente lo que deuieren á su costa, y assi mandamos á todos los Potestades, Iuezes, Refrendarios, Sindicos, y Consules deste Estado le den toda la asistencia, fauor, y ayuda necessaria para dicha cobrança, no obstante qualquier orden en contrario, los vnos, y otros

15

lo executen, que por conbenir assi al seruicio de S. M. es nuestra voluntad . Dat. en
Milan à diez y ocho de Mayo de 1656.
Firmada T.CARDENAL TRIVULTIO . Por mandado de Su Em. Vitale Cattaneo.

*Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, &
Mediolani Dux &c.*

Conseruatione de bēni del Collegio Eluetico.

D Alli Deputati, e Rettore del Vener. Collegio Heluetico di questa Città di Milano, essendo stato supplicato l'Eminentissimo Signore il Sig. Theodoro Cardinale Prencipe Triuultio , dell Consigli Supremi di Guerra , ed i Stati di Sua Maestà, suo Gouernatore, e Capitano Generale nello Stato di Milano &c. à volere confirmare, e rinouare le gride ad instanza loro ottenute da SS. suoi Precessori in questo Gouerno per la conseruatione delli beni, e ragioni di detto Collegio, acciò che con questo rimedio rauiuandosi la memoria à contrauentori della loro obligatione, che per legge Diuina, & humana , hanno d'astenersi d'ogni pregiuditio, danno, ingiuria, ò usurpatione de beni, e ragioni di detto Vener. Collegio , restino quelle conseruate, & illese , e sappiano li danneggianti, che incorreranno irremisibilmente nelle pene contenute in esse gride, & in particolare nell'ultima del Sig: Conte di Siruela del dì 6. Aprile 1642. del tenor seguente, cioè.

Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, & Mediolani Dux &c.

E Ssendo stato esposto all' Illustriss. , & Eccellentiss. Signore il Sig. Don Giovanni di Velasco , & della Cueua, Conte di Siruela, del Consiglio di Sua Maestà , suo Capitano Generale , & Gouernatore dello Stato di Milano &c. per parte dell Deputati, & Rettori del Vener. Collegio Heluetico di questa Città di Milano, che possedendo diuersi beni nelli luoghi, e territorij dell' Abbatia di S. Antonio, Ottobiano, Garlasco, S. Spirito, & Gropello, Carbonara, Bassignana, S. Gaudentio, Ceruisina, Voghera, e parti circostanti, e Megasino, tutti nella Lumellina , & oltre Pò Principato di Pauia, di S. Martino, Terra Arsa, & Santa Maria di Triuiglio, Sicario di Pauia, Mirasole, Pontesesto, Vigeuano, Vedano, Monza, Cerano, Casolo, Borgo Ticino, Nouara, Palestro, Trumello, & Busto picciolo , quali consistono in diuersi pezzi di terra pratua, arratiua, & vineata, risata, con giardini, piante, arbori fruttiferi, pascoli, edifici, ponti, caui, roggie, molini, da molti , quali non vi hanno ragione alcuna vengono in diuersi modi, et tempi danneggiati, tanto nelli terreni, quanto nelle acque, alcuni guastando, & obturando li caui , acciò quelle non habbino il libero corso suo , altri facendo nuoqe aperture causano innondazioni sopra detti beni, & rubbando gli vtensigli de molini, impediscono il poter macinare, altri tagliando, & scaluando le piante, & arbori, conuertendo la legna in proprio uso, & altri facendo pascolare le bestie ne i seminati, prati , & vigne, danneggiando li detti beni in modo, che ne segua pregiuditio notabile al detto Collegio, & a suo i fittabili, & massari ; Perciò supplicata l'Ecc. Sua di opportuna prouisione, ha risoluto per conseruatione delli beni, & ragioni di detto Collegio, che si pubbichi questo bando.

3 Co'l quale ordina, & comanda S. E. che niuna persona di qualsiuoglia stato, grado, e conditione, ardisca sotto qualsiuoglia colore, ò pretesto impedir il corso, ò far alcun danno alle acque, che decorrono nelle suddette roggie, ne rubbarle per adacquar terreni, ne condurle a molini, torchi, pile da riso, pescar in esse, ò altrimente dannificarle, non hauendo ragione in esse, sotto le pene infrascrritte, cioè.

4 Che quel tale, à cui beneficio andaranno le dette acque di dette roggie, e fontane, & non vi hauerà ragione, per rispetto del furto di esse, incorra nella pena di trecento scuti, d'applicarsi per due terzi al Regio Fisco, & l' altro all'accusatore, & constando siano state diuertite con violenza, incorra nella pena di tre anni di galera, più, o meno all' arbitrio di S. E.

5 Et quelli, che sotto qualsiuoglia colore, o pretesto danneggiaranno ne' prati, pascoli, vigne, molini, strade, sentieri, giardini, & altri beni comesopra per se, ne per fotomessa persona, con bestie, o altrimenti , contra la voluntà &c. detti Regenti del detto Collegio (in quanto loro ne siano veri Padroni, & ne siano in possesso con giusto titolo) incorra in pena de scuti dieci per ogni persona, & di cinque per ciascuna bestia, che farà trouata a dar danno nelli detti beni, & ragioni per ogni volta

da

16
da esser applicati per metà al Régio Fisco, & per l'altrà al dannificato, oltre le pene statutarie, & reffettione del danno, del quale si hauerà da credere al Camparo, o Campari, che saranno depitati per questo, con il loro giuramento, & un testimonio degno di fede.

6 Et quelli, che con parole ingiuriose, o fatti per causa dipendente da questa materia offendiamo, o faranno offendere i lauoratori, campari, operarij, fattori, Agenti, & Soprastanti alle dette acque, & beni, incorrino oltre le pene ordinarie, nella pena di cinquecento scuti, & in caso d'inhabilità di tre tratti di corda, & maggior pena all'arbitrio di S. E.

7 Et se si troueranno dell'i malfattori, o usurpatori sudetti inhabili a seruire al remo, & a pagare la pena pecunaria, ouero saranno femine, vuole, & dichiara S. E., che incorrino nella pena dell'essiglio da questo Stato all' arbitrio dell'Ecc. Sua, sotto pena della fustigazione, se contrauerranno al bando.

8 Et comanda alli Podestà di Milano, Pavia, Nouara, & ad ogn'altro a chi spetta, che facciano publicare la presente nelli luoghi opportuni, ne procurino la pontual osseruanza, procedendo rigorosamente contro trasgressori alle pene incomminate. Dat. in Milano alli 6. d'Aprile 1642.

El Conde de Siruela. V. Ronquillus. Platonus.

9 Et essendo parsa all'Emin. Sua molto giusta la dimanda de medemi Deputati, e Retore di detto Ven. Collegio Heluetico, ha risoluto, che si pubbli la presente, con inserta la sudetta del Sig. Conte di Siruela già pubblicata per l'opportuna prouisione, e conservazione de beni di qualsiuoglia qualità si siano, & de suoi arbori, pascoli, ed esitij, ponti, caui, roggie, molini, ragioni d'acque, & d'ogn'altra qualità posti in detti luoghi, e giuridictioni descritte nella sudetta grida, quali con giusto titolo possede detto Vener. Collégio.

10 Con la quale comanda Sua Em., che la grida di sopra espressa a parola per parola sij confirmata, tinouata, & esequita, si come la conferma, e rinoua con la presente sotto le pene contenute in ogni Capitolo di essa.

11 Et ordina l'Emin. Sua alli Podestà di Milano, Pavia, Nouara, & ad ogn'altro a chi spetta, che facciano pubblicare la presente nelli luoghi soliti di sua giuridictione, & che ne procurino la pontual esecuzione, procedendo con ogni rigore contro trasgressori alle pene comminate nella medesima grida. Dat. in Milano a 19. Maggio 1656.

Signat. T. CARDINALE TRIVVLTIO. V. Zapata. V. Cusanus. Serpontus.

Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, &
Mediolani Dux &c.

Concessione a Sudetti di Sauoia il poter comprare Sale, & altre mercantie nella Valsesia, mentre non dia, no agiutto al Nemico

1 A Neorthe con replicate Grida, & massime con quelle de 16. Luglio, & 8. Novembre hora passato, sia prohibito, nelli presenti tumulti di Guerra alli Sudetti di Francia, Sauoia, e Modena il dimorare in questo Stato, passare, e trafficare in esso, senza la doucta licenza. Tuttavia l'Eminentissimo, e Reverendissimo Signore il Sig. Theodoro Cardinale Prencipe Trivultio, del Consiglio di Stato di S. M., suo Gouvernatore, e Capitano Generale in questo di Milano &c. à Consulta ancora del Magistrato Ordinario per ragioni particolari, ha risoluto eccettuate dalla disposizione delle dette Grida, li Sudetti di Sauoia, che vanno a comprar Sale, & altre mercantie, nella Valsesia (come in virtù della presente li eccettua) permettendoli ancora ampla, e libera licenza di trafficare, e commerciare in essa, con occasione di hauersi da prouedere del detto Sale, purché non abusino di questa concessione, & a titolo di essa, non estrahino viueri, monitioni, o'altra sorte de bastimenti, all'Esercito, Campo, e Piazze del Nemico, sotto pena della nullità di questa concessione, & altre maggiori arbitrarie a Sua Eminenza.

2 Che in ordine a questo, incarica al Magistrato Ordinario, al Podestà di Varallo, & ogn'altro al qual spetti, c'spettarà, di così essequire, e far esquirere. Dat. in Milano a 22. di Maggio 1656.

Signat. T. CARDINALE TRIVVLTIO. V. Zapata. V. Cusanus. Bigarolus.

Philippus

*Philipus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, &¹⁷
Mediolani Dux &c.*

- 1 **S**ono così frequenti, & multiplicati gli insulti, & oltraggi, ferite, ed homicidij, che da alcune settimane a questa parte, intende l' Eminentissimo, e Reuerendissimo Signore il Sig. Theodoro Cardinale Prencipe Triuultio, del Consiglio di Stato di S.M., suo Gouernatore, e Capitano Generale in questo di Milano &c. commettersi con stilli, e coltelli, o siano Genovesi, o di Barcellona, o altri, di differenti sorti, e Paesi, che, risoluto Sua Eminenza (con li principij della sua superior' attenzione) di preuenirli, ha determinato (a Consulta ancora de Ministri Supremi) che si pubblichli il presente Bando.
- 2 Con il quale l'Eminenza Sua prohibisce generalmente, & senz'alcuna eccezione detti stilli, o siano coltelli Genovesi, o di Barcellona, o Bresciani, o d'altra parte, nuna eccezzuata (mentre non siano daghe) sotto la pena impostà a quelli, che portano pistolle, & altre maggiori all'arbitrio di Sua Em., o del Senato, secondo la qualità de casi, & persone, da esequirsi irremissibilmente.
- 3 La qual prohibizione l'Em. Sua dichiara, contenere etiando tutti quelli, che hanno ottenuto, o otteneranno licenze di portar Pistolle, & ogni altra armi offensive, e difensive, nuna eccezzuandone, perche la sua intentione è, che totalmente resti interdetto l'uso d'arma così infernale.
- 4 Vuole anche Sua Em., che (per più facile consecuzione d'un fine così desiderato, & importante al servizio publico) nelle protie de contrauentori a questa legge, si habbino per legitime, e conuincenti quelle, che si caueranno dalla deposizione di quattro sbirri (oltre il Reffrente) per poter condannare alla pena della Galera, & che per l'estensione dell'Arbitrio, siano sufficienti quelle di sei sbirri, oltre come sopra. Et che li Giudici siano tenuti perficere, e riferire dentro di dieci giornili Processi di quelli, che saranno presi con dette armi, sotto pena della sospensione de loro officij, ad effetto si possi frenare un tanto abuso, con l'esemplare castigo di qualch'uno de contrauentori, ne' principij di questa Prematica.
- 5 Ordinando perciò Sua Em. a tutti li Ministri di vigilare nell'osseruanza di questo Bando, & procedere virilmente contro li colpeuoli, e publicata, che farà di procurarne l'osseruanza, dando all'Emin. Sua notitia de casi, che giudicaranno degni di essa. Dat. in Milano a 23. Maggio 1656.

Signat. T. CARDINALE TRIVULTIO. V. Zapata. V. Cusanus. Bigarolus.

*Theodoro Cardenal Principe Triuultio &c. del Consejo de Estado de S.M., Gouernador,
y Capitan General del Estado de Milan &c.*

PO R quanto Carlo Cittadin Impresario General de los Presidios deste Estado, y Unidos, nos ha representado las ordenes, que los Señores Gouernadores deste Estado nuestros antecesores han acostumbrado dar a los Oficiales de Guerra, y Ministros de Justicia, para que no se intrometan, ni impidan la cobranza de las consignaciones, que para esta Impresa hace el Magistrado Ordinario, con cuyo parecer, y en virtud desta conualidando, y apruando las Capitulaciones del dicho Impresario; Ordenamos, y mandamos a todos los Gouernadores, Oficiales mayores, y menores de Guerra, Juezes ordinarios, y Delegados deste Estado, que las obseruen, y hagan obseruan inuiolablemente, dando al dicho Impresario Commissario de la Impresa, sus Agentes, y Procuradores todo el fauor, y ayuda, que pidieren, y fueren menester para la cobranza de lo que les está asignado, y deuen las Ciudades, Tierras, y personas particulares, concediendo los Soldados para obligar los renientes a su costa, hasta que paguen; declarando, que qualquiera supredencia General, que por Nos, o el Magistrado Ordinario, se concediere, no se entienda particularmente concedida, ni impedida la cobranza desta Impresa, atento, que se trata de la manutencion de los Presidios, que por conuenir assi al servicio de S. M. procede de nuestra voluntad. Dat. en Milan a veinte y tres de Mayo de 1656.

Firmada T. CARDENAL TRIVULTIO. Por mandado de Su Em. Vitale Cattaneo.

Grida, che prohibisce
portar stilli, Barcello-
ne, & altre armi.

Ordiné, ché gl'Uffici-
ali si di Guerra, co-
me di Giustitia non
s'ingeriscano nella
scossa de Presidij.

Theodoro Cardenal Principe Triuultio &c. del Consejo de Estado de S.M., Gouernador,
y Capitan General del Estado de Milan &c.

Bando, che gl'Ufficiali, e Soldati vadino alle Compagnie loro.

EN virtud del presente Bando ordenamos, y mandamos a todos los Oficiales, y Soldados deste Exercito assi de Infanteria, como de Caualleria de qualquier nacion, o condicion, que sean, que dentro de veinte y quatro horas acudan a sus Companias en los Pueitos, Plazas, Quarteles, y Presidios donde se han de hallar, so pena de la vida a los Soldados, y de la priuacion de los cargos a los Oficiales, que puntualmente no obedecieren, que se executara con todo rigor, y ordenamos al Auditor General, que sea ejecutor del presente Bando, y le haga publicar como se acostumbra, para que ninguno pueda pretender ignorancia, que por comenir assi al seruicio de S.M. es nuestra voluntad. Dat. en Milan a diez de Junio de 1656.

Firm. T. CARDENAL TRIVULCIO. Por mandado de Su Em. Vitale Cattaneo.

*Philipus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, &
Mediolani Dux &c.*

Grida à fauore delle Scuole, & Operarij della Dottrina Christiana.

Ancorche sij assicurato l'Eminentissimo, e Reuerendissimo Signore il Sig. Theodoro Cardinale Principe Triuultio, del Consiglio di Stato di S.M., suo Gouernatore, e Capitano generale nello Stato di Milano &c. con particolare sua consolazione, che in ogni parte di questo Stato, e particolarmente in questa Città Metropoli, le Scuole della Dottrina Christiana, à maggior gloria di Dio, dopo la sua santa institutione, siano altrettanto aumentate in numero, e profitto, quanto lodate, & vniuersalmente venerate, in modo, che per l'auuenire si possi credere più tosto ogni maggior augumento, che diminuzione della lor stima; nondimeno supplicata Sua Eminenza dalle Confraternità loro a volerli concedere la rinouatione della grida, che a loro istanza fu già publicata l'anno 1564. d'ordine del Sig. Don Gabriel della Cueua all' hora Gouernatore di questo Stato, perche non solo non s'impediscono, nè turbino le sode opere religiose, ma che alli Ministri suoi se gli assista con ogni braccio, & aggiutto da qualunque Giudice, di questa, e d'ogn'altra Città, e Terre di questo Stato, con il parere del Senato volontieri compiacendo alle Scuole supplicant, ha ordinato si rinoui detta gridia, il cui tenore è il seguente.

2. Don Gabriel della Cueua &c. Capitano generale, e Gouernatore per S.C.M. nello Stato di Milano &c. in nome della Confraternità di quelli, che gratis insegnano la Dottrina Christiana, è stata data vna supplicatione del tenor, che segue, cioè. Eccellentissimo Signore. Vedendosi altre volte i putti sfrenati, e scorretti andare per questa Città, facendo molte insolenze, & inconuenienti, si mossero alcuni huomini da bene inspirati da Dio a cercare di divertirli dal male, e raccoglierli in a cune Chiese ad insegnar loro le cose pertinenti alla fede, & al viuer Christiano, la qual cosa è riuscita per gratia d'Iddio talmente bene, che in processo di tempo si sono piantate non solamente in questa Città molte Scuole, e non tanto di putti, quanto di putte, alle quali attendono donne, mà anche fuori della Città per le Ville, e Terre dello Stato, e di più fuori dello Stato in molte altre Città, di modo, che per li molti frutti, che da queste Scuole riescono, è stata la Confraternità da i fratelli, che a tali Imprese attendono, da molti Reuerendissimi Cardinali, Arcivescoui, Vescoui, e suoi Vicarij con patenti approbata, confirmata, & di gracie, e priuilegi dotata, le quali (sendo bisogno) si essibiranno: Ma perche da maligni huomini, nemici del bene, instigati dall'inuidioso Demonio, le opere buone alle volte non solamente non sono conosciute, & amate, ma all'incontro temerariamente impedito, e disturbato, con dishonor di Dio, e danno delle anime, dove sarebbe più di bisogno l'aiuto, e fauore del braccio secolare a reprimere tanta audacia, che dell'Ecclesiastico, e per anco quantunque molti putti si siano raccolti nelle predette Scuole, nondimeno molti di presente si veggono stare per le Piazze, giuocando a giuochi illeciti, per causa de quali commettono delle robarie, e dicono delle blasphemie ancor horrende, & insieme delle parole dishonestissime, & altri si veggono trá loro a squadra a squadra far à sassi, combattere con bastoni, e percuotersi con pugni, onde per tali disordini alcuni sono morti, alcuni feriti, & altri mal conci, le quali cose

19

cose, oltre che rendono a Dio gran dishonore, & a Padri, & Madri grand' afflictione turbano anco la Città, & essi figliuoli s' alleuan alle forche: E sapendosi di quanta religione, e zelo sia V. E., e quanto soiglia fauorire le opere buone, & amar il ben commune della Città, però la detta Confraternita humilmente a lei ricorre, supplicandola, che atteie le sodeete cose si degni ordinare, e commandare, che ouunque queste Scuole siano piantate, ouero nell'auuenire s'hauranno da piantare, hon sia alcuno secolare di qual grado, o dignità si sia, che ardisca disturbarle, o impedirle in modo alcuno, ma che ciascuno difenda, e fauorisca quelle, che sono piantate, e dij agiutto a quelle, che s'haueranno da piantare, & appresso, che in questo si possa anco (bisognando) preualersi dell'agiutto de gl' Officiali del Capitano di Giustitia, ouero dell'Podestà, & altri Officiali dello Stato, a i quali per tal buon opera, si degni V. E. imporre, che essendo richiesti, non neghino di dargli ogni agiutto, e questo senz'alcun pagamento, le quali cose concernendo (come si è detto) l'honor di Dio, & il bene commune della Città, e Stato, si spera, chz V. E. sarà bénigna in concedere ciò, che s'addimanda.

- 3 Et essendone state esibite le lettere di fauore, che li Supplicanti hanno ottenuto dalli Arcivescoui, e loro Vicarij di questa Città, & hauuta relatione per altra via delle buone, e lodeuoli opere, che si fanno per li predetti Supplicanti ad honor di Dio, e publico beneficio intorno a questa sua professione, e perciò sendo noi molto desiderosi di fauorirli, & aggiutarli, per tenor della presente, per l'autorità qual teniamo da S. M., ordiniamo, e commandiamo a qualunque persona di qual grado, e condizione si sia, soggetta all'autorità nostra, che non solo non impedisca, o dia disturbo di sorte alcuna alli predetti nelle Scuole già piantate, e che si piantaranno per loro, in qualuoglia luogo di questo Stato, ma li prestino ogni agiutto, che potranno, accioche quietamente, e senza alcuna molestia possano attendere, e continuare nella detta loro institutione, e professione, ordinando ancora particolarmemente per la presente al Capitano di Giustitia, e suo Vicario, Podestà di Milano, & qualunque altro Officiale, e Giudice di qual autorità si sia, & in qualunque parte dello Stato, che essendo richiesto da alcuno de' detti Supplicanti per agiutto, e braccio secolare, similmente gli prestino, e somministrino gratis ogni fauore, aiuto, e braccio, & in ciò alcuno non manchi, per quanto ha cara la gratia di S. M., e nostra. Dat. in Milano sotto fede di nostra mano, e del nostro sigillo alli 25. Maggio 1564. Signat. Don Gabriel de la Cueua. V. Varaona. Augustinus Montius, & sigilli. &c.
- 4 Incarica per tanto l'Em. Sua al Capitano di Giustitia, Podestà, e Giudici di Milano, & a qualunque altro Giudice delle altre Città, e Terre di questo Stato, che ciascuno nella sua giuridictione facci publicare, & osseruare inuiolabilmente la presente, & che per detto effetto richiesti, diano prontamente, & gratis, ogni agiutto, e braccio della giustitia. Dat. in Milano a 10. di Giugno 1566. Signat. T. CARDINALE TRIVULTIO. V. Zapata. V. Cusanus. Serpontus.

Theodoro Cardinal Prencipe Triuultio &c., del Consejo de Estado de S. M., Gouernador,
y Capitan General del Estado de Milan &c.

POR quanto ha llegado á nuestra noticia, que algunos Soldados deste Exercito de Su Magestad, oluidando las obligaciones del Real seruicio, y defraudando el quartel, y assistencias, que han reciuido este imbierno, aora que es tiempo se apartan de sus Compañías, y passan a Estados, y Príncipes forasteros. Por tanto combiniendo yr al reparo de vn abuso, y deseruicio tan grande; hemos resuelto se publique el presente bando. Con el qual concedemos facultad a los Payslanos, y otra qualquier persona de prender (como se lo encargamos) a todos los Soldados de qualquier nacion, o condicion que sean, que se hallaren descaminados de sus Compañías sin licencia de sus Officiales mayores, y en parajes, Caminos, o confines, que se pueda juzgar vayan para auentarse del Real seruicio, y de los tales Soldados, que prendieren, se les dará puntualmente vn escudo por cadauno, entregandolos al Gouernador, y Potestad Regio, mas cercano, donde los prendieren, a los quales en virtud deste se les ordena los reciuan, y al mismo tiempo les paguen, y ellos auisando de qué Compañía fueren, se les mandará rembolsar luego el dinero, y ordenará como se habran de castigar los tales Soldados desertores del Real seruicio en las penas cominadas. Y encargamos al Auditor General del Exercito, que lo hagan publicar en las partes necessarias, para que cadauno pueda estar atento

Bando, che permette
a Paesani il prendere
que Soldati, che tro-
ueranno assenti dalle
Compagnie loro.

atento a cooperar por el remedio de inconveniente tan grande, que resulta en
perjuicio de S.M., y del Estado. Dato en Milan a 22. de Junio 1656.
Firmada T. CARDENAL TRIULCIO. Por mandando de Su Empl. Vitale Cattaneo.

Ad 22. Giugno 1656. fu fatta Grida per conseruatione de beni dell' I. C. Coll. di
Paula Gio. Andrea, e Carlo fratelli Belingheri Cittadini di Pavia, la quale se
dmette per esser uniforme a quella posta di sopra a pag. 6.

*Philipus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, &
Mediolani Dux &c.*

Grida à favore dell'I
Amministratore del
Sale Francesco Cor-
nalba.

L'Eminentissimo Signore il Sig. Theodoro Cardinale Prencipe Triulcio, dell'i Con-
sigli Supremo di Guerra, e di Stato di S.M., suo Gouernatore, e Capitano Generale nello Stato di Milano &c. essendo stato supplicato da Carlo Francesco Cornalba Amministratore del Sale, tanto della spirante Impresa, quanto della futura al medesimo deliberata, che principiarà a Cal. Genaro 1657, e finirà l'anno 1663, à volere confirmare, & ordinare, che di nuovo si pubblich la grid del dì 14. Genaro prossimo passato, sopra il leuare gli inconvenienti alla libera, e sicura condotta, e nauigatione de Sali, che ad istanza sua, & a Consulta del Magistrato Ordinario d'ordine dell'Eccellenzissimo Sig. Marchese di Caracena fu già publicata del tenor seguente, cioè...

*Philipus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, &
Mediolani Dux &c.*

- 2 Auendo Carlo Francesco Cornalba Amministratore del Sale rappresentato al Magistrato Ordinario li disordini, che commette in Pavia, Cremona, e Casalmaggiore la Gente di Guerra in materia delle Naui, e Caualli, che servono alla condotta de Sali, per la prouisione di questo Stato, con evidente imbarazzo, & impedimento di essa, perche si preuengano simili inconvenienti, e loro male conseguente tanto alla Reg. Cam., quanto al seruitio publico, & il detto Tribuiale del Magistrato Ordinario consultato il caso all'Illustrissimo, & Eccellenzissimo Signore il Sig. Don Luigi de Benavides, Carillo, e Toledo, Marchese di Promista, e Caracena, Conte di Pinto, del Consiglio Supremo di Guerra di S. M., suo Gouernatore, e Capitano Generale nello Stato di Milano &c. perche con la sua autorità disponga il rimedio di tanta nouità, & assicuri la condotta di detti Sali, di maniera, che non resti interrotta, con li rischi, che si lasciano considerare, S.E., al solito del suo zelo, ha risoluto, che si pubblich la presente.
- 3 Con la quale prohibisce l'Ecc. Sua a qualsivoglia Ministro, ed Officiale tanto di Giustitia, quanto di Guerra, il mettere, e far mettere mano, sotto qualsivoglia pretesto, anche di Guerra, o altro, a Naui, Mulli, Caualli, Carri, & ad ogn'altra sorte di Carruaggio destinato alla condotta del Sale, sotto pena de danni, che da questa nouità possano risultare al seruitio di S.M., alla causa publica, & al medesimo Amministratore, se non sarà precisamente da S.E. derogato a quest'ordine.
- 4 Alli Capi di Guerra, che risiedono, o risiederanno in Pavia, Cremona, Casalmaggiore, & altri Posti del Pò, incarica l'Ecc. Sua, che vigilino, perche si esequisca come sopra, & che da Soldati respectuamente non siano fatte violenze, o concussioni, a Patroni delle dette Naui, Barcaruoli, Cauallanti, Mulatieri, & altri, che hanno carico della detta condotta, & che seguendone alcuna al primo raccorso lo rimedino, facendo restituire il tributo, che si faranno fatti pagare tali Soldati, e tutto ciò, che haueranno estorto, e castigandoli, perche gl'altri si astengano da simil justicie, e violenze.
- 5 Alli medesimi Capi incarica S. E. di appoggiare, e proteggere la detta condotta, & gli Agenti dell'Amministratore, & in occorrenza di qualche doglianze loro, farli pronta giustitia, e favorirli tutto il possibile, mentre si tratta di un seruitio di S. M. così particolare, & di alimento tanto importante al publico mantenimento, e conseruatione dello Stato.

6 Et perche vn rimedio così necessario resti applicato opportunamente, ordina l'Ecc. Sua alli Senatori Podesta di Pavia, & di Cremona, ed a quello di Casalmaggiore, & ogni altro al qual tocchi, di farli publicare la presente, e procurarne l'osseruanza, dando conto dell'i contrauentori, e disobbedienti all'Ecc. Sua, perche possa procedere come più conuenga. Dat. in Milano a 14. Genaro 1656.

Signat. El Marques Conde de Pinto. V. Zapata. V. Cusanus. Bigarolus.

7 Sua Eminenza con la sua solita attentione al seruitio di S.M., & di questo publico, à cui è destinato detto alimento così necessario, conferma, e rinoua la medesima grida, & ogni Capitolo, & clausula in essa contenuti, e comanda, che sij esattamente osseruata, tanto per il tempo di detta presente spirante Impresa, quanto per la ventura, che spirerà à Cal. Genaro del detto anno 1664., sotto le pene in detta grida come sopra espresse, & altre maggiori all'arbitrio di S. Em., & de SS. suoi successori in questo gouerno.

8 Et ordina l'Em. Sua alli istessi Senatori Podesta di Cremona, e Pavia, à quello di Casalmaggiore, & à qualsiuoglia altro, à chi spetta, di far publicare di nuovo la presente, & di procurarne la pontual'osseruanza, procedendo contro trasgressori con il rigore, che conuiene, perche ne riceuano condegno castigo, al cui fine ne faranno relatione à Sua Eminenza. Dat. in Milano li 23. Giugno 1656.

Signat. T. Cardinale Triuultio. V. Zapata. V. Cusanus. Serpontus.

*Philipus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, &
Mediolani Dux &c.*

Intendendo l'Eminentiss., e Reuerendiss. Signore il Sig. Teodoro Cardinale Principe Triuultio, del Consiglio di Stato di Sua Maestà, suo Gouernatore, e Capitano Generale in questo di Milano &c. chè molti Soldati scordati delle loro obligazioni, massime nell'imminente congiuntura dell'instantanea uscita dell'Esercito à Campagna, si sono appartati dalle loro bandiere, e stendardi, con discredito della disciplina Militare, e discapito del seruitio di Sua Maestà. Risoluto di riparare questo disordine, e castigarlo severamente (quando subito non cessi) ha comandato, che si pubbli il presente Bando.

Grida, che li Soldati vadino alle Compagnie loro.

- 2 In virtù del quale assegna Sua Eminenza vn termine perentorio di 24. hore à tutti li Soldati sbandati dalle loro bandiere, ad accudire ad esse, con pena (in caso di non farlo) di cinque anni di Galera, e maggiore fino alla morte, inclusuè, all'arbitrio dell'Eminenza Sua, da essequirsi con ogni rigore, e risolutione.
- 3 In ordine à questo, comanda Sua Eminenza à tutti li Ministri di Giustitia di queste, ed altre Città, e Terre dello Stato di non tollerare (passato il detto termine) Soldato alcuno nelle loro giurisdictioni, senza la douuta licenza firmata ò da Sua Eminenza, ò dal Mastro di Campo generale rispetto all'Infanteria, & dalla medesima Eminenza, & Generali della Caualleria rispetto alli Soldati di essa, & di fare esattissime diligenze, per punire, e castigare quelli, che non l'hauranno, rondando di giorno, e di notte, con la pontualità, che ricerca l'importanza della materia, per conseguire il fine tanto douuto del seruitio della Maestà Sua; Dichiarendo Sua Eminenza, che alli Soldati, che saranno presi, passato il suddetto termine, fuori de suoi quartieri, & senza la licenza firmata come sopra, non dourà suffragare alcun faluococondotto, per ampio che sia, poiche essendoli stato concesso con qualità, & condizione di seruire, mancando il tal Soldato all'obligatione assonta, per ottenere questo beneficio, non può, nè deve godere dell'vrile di esso, & che con questo tutili Giudici procedino contro il tal Soldato, ò Soldati, come se non tenesse detto faluococondotto.
- 4 Alli Regenti delle Città, e Terre, che non snidaranno, e denuntiaranno li detti Soldati sbandati dalle loro Insegne, e non procuraranno la loro dettentione, impone S. Em. la pena di 300. scuti da essigerfi irremissibilmente.
- 5 La qual pena, ed anche maggiore come sopra, impone à chi si sia, che ardirà di alloggiare, ò spalleggiare detti Soldati sbandati, fuggiti, ò darli ricetto, e sauore, in qualsiuoglia maniera.
- 6 Alli Portinari, & altri, che ardiranno, al passar de fiumi, traghettare, e transittare Soldati, che ritornino dall'Armata, quando ella sarà in Campagna, senza le opportunitate.

ne license come sopra, impone S. Em. la pena di tre anni di Galera, & maggiore all'arbitrio suo, secondo la qualita de casi, e persone.

7. Et perche molti di detti Portinari si scusano di non saper leggere, nè scriuere, & di non potere per questa causa riconoscere le dette license. Vuole l'Eminenza Sua, & espressamente commanda, che li Padroni de Porti, (almeno durante la presente Campagna) siano obbligati tenere sopra detti Porti persone, che sappino leggere, e scriuere, & che in caso di non farlo, incorrino nella pena di 300. scuti, & maggiore all'arbitrio di S. Em.

8. La quale commanda, che questo Bando si pubbichi nella Citta di Milano, ed altre dello Stato, & che tutti li Giudici ordinarij per vna parte, & l'Auditor Generale dell'Esercito, e suoi Officiali per l'altra, stiano con ogni maggior attensione, vigilanti all'esecuzione, ed osservanza del disposto in esso, dando conto dell'incamminamento, che pigliara questa facenda, & non perdendola di vista, quando in essa vattanto del servizio di Sua Maestà. Dat. in Milano a 25. di Giugno 1656.

Signat. T. CARDINALE TRIVULTIO. V. Zapata. V. Cusanus. Bigarolus.

Theodoro Cardinal Principe Triulzio &c., del Consejo de Estado de Su Magestad, su Gouernador, y Capitan General del Estado de Milan &c.

Bando, che li Soldati, & altre persone militari, che hanno salucondotti, vadino alle Insegne, e Ste dardi loro.

Por quanto saliendo ya el Exercito à Campana para oponernos à qualquier intento de los Enemigos que se van juntando, conviene que los Soldados, y personas militares assistan actualmente al Real servicio cumpliendo con sus obligaciones, y aunque nos persuadimos, que cada uno no dexan de acudir como deue, sin embargo, hemos tenido à bien de mandar publicar el presente bando, con el qual declaramos, y notificamos que todas las personas de qualquier genero, ó condicion que sean, que por decreto nuestro particular, ó en virtud de las gridas, tuvieren saluo conduto, ó suspension de no ser molestados, acudan luego, y sin interpolation de un punto no se aparten de sus Banderas, ó Estandartes, so pena que si no lo cumplieren hayan de ser castigados en la misma pena que pidieren sus delitos como si no tuvieran tal saluo conduto, ni suspension, y que qualquier luez, ó Justicia los pueda prender, dando cuenta de lo que resultare, por que no conviene permitir quel el servicio de S. M. ni la Justicia quede defraudada, y encargamos á los Potesdades, Sindicos, y Consules de las Tierras so pena de severo castigo, de estar con cuidado, y vigilancia para prender á semejantes contrabentores. Y el Auditor General hará publicar el presente bando en las partes oportunas, para que lleve a noticia de todos. Dat. en Milan a 25. de Junio de 1656.

Signat. T. CARDENAL TRIVULCIO. Por mandado de Su Em. Vitale Cattaneo.

Si tralascia di porre qui la Grida generale delle Biade, e quella dell'Introduzione, dat. in Pavia l'una li 3., l'altra li 4. Luglio 1656., solite publicarsi ogn'anno, per esser' uniforme alla posta nel Gridario del Sig. Marchese di Caracena al fol. 124., ecetto nel fine, che dice à Paolo Gerolamo Lomeno, esprime Francesco Crippa, & in luogo di Gerolamo Grauellona: dice Antonio Cabella: e nelle firme in vece del Marques Conde de Pinto. V. Quixada. Gorranus. vi è T. Cardinale Triulzio. V. Zapata. V. Cusanus. Serpontus.

Theodoro Cardenal Prencipe Triulcio &c. del Consejo de Estado de S. M., Gouernador, y Capitan General del Estado de Milan &c.

Grida, che gli Ufficiali, e Soldati non molestarono li Salnitri.

Huiendo nos representado el Magistrado Ordinario deste Estado con su acostumbrada atencion, y celo el sumo perjuicio, que se sigue al servicio de Su Magestad, y al publico el que se vaya ralentando, y disminuyendo en este Estado la recolta, y fabrica tan necessaria de Salnitro para hacer la Poluora, cuyo incommodo en parte procede de la molestia, y embarazo, que con poca, ó ninguna atencion, y resguardo causan a los Salnitrieros algunos Oficiales, y Soldados deste Exer-

Exercito, y siendo necesario poner el remedio combeniente en cosa tan esencial, y importante, hemos resuelto mandar publicar el presente Bando. Con el qual ordenamos, y mandamos a todos, y cualesquier Oficiales mayores, y menores, y Soldados de este Exercito de qualquier calidad, nacion, o condicion que sean, que al presente siruen, y adelante seruieren a Su Magestad, que de ninguna manera, ni por ningun pretexto, aora, ni en ningun tiempo hagan, ni consientan hacer daño, ni molestia alguna a los dichos Salnitberos, ni menos se les ponga estorbo, ni embarazo alguno en la recolta del referido salnitro, antes bien les den, y hagan dar para su recolta, y fabrica todo el fauor, ayuda, y assistencia que en qualquier tiempo, o manera pidieren, y huiieren menester, y declaramos, y permitimos a los dichos Salnitberos, que estando trauajando en su exercicio, y recolta referida puedan traer las armas necessarias para la defensa, y guardia de sus personas; Y ordenamos, y mandamos a todos, y cualesquier jueces, y Justicias deste Estado, y en particular al Auditor General del Exercito, y sus Tenientes procedan con toda rectitud contra los transgressores para que sean castigados con todo rigor en las penas a nuestro arbitrio referuadas, y para que en ningun tiempo se pueda alegar ignorancia mandamos dar el presente bando para que se publique en las Ciudades, y demas lugares insignes deste Estado. Dat. en Pavia a cinco de Julio 1656.

T. CARDENAL TRIVULCIO. Por mandado de Su Em. Carlos de Annon.

*Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, &
Mediolani Dux &c.*

Grida che gli Uffici
li, e Soldati osservino
gli ordini del Tribu-
nale della Sanità.

- 1 Ntendendo l'Eminentiss., e Reuerendiss. Signore il Sig. Theodoro Cardinale Prencipe Triuultio, del Consiglio Stato di Sua Maestà, suo Gouernatore, e Capitan Generale in questo di Milano &c. che molti Soldati tanto di Caualleria, quanto d'Infanteria, sono difficili, e renitenti in accommodarsi, e contenersi nell'ordini, che vengono dati dal Tribunale della Sanità di questo Stato, & altri delle altre Città di esso, nelle presenti congiunture della Peste, e potendo questo partorire rovine irreparabili, & molto pregiudiciali non solo alla pubblica salute, ma ancora al servizio di Sua Maestà, & alla conservazione dell'Esercito. Sua Em., che tiene sempre presenti questi principij, & resta tanto interato dalla forza d'essi, al solito del suo superior zelo, & à consulta del detto Tribunale della Sanità, ha commandato, che si pubblichil la presente.
- 2 Con la quale ordina l'Eminenza Sua, & espressamente comanda à tutti li Soldati, che militano sotto le Reali Insegne di Sua Maestà in questo Stato, di non solo opporsi mai alle dispositioni, & ordini di detto Tribunale, ma di osservarli inuiolabilmente, sotto pena, in caso di minima contraventione di cinque anni di Galera, & maggiore anco fino alla morte inclusive, all'arbitrio di S. Em. secondo la qualità de casi, e persone.
- 3 Alli Officiali della Gente sudetta, ordina l'Em. Sua il medemo, & d'inuitare, con la loro rassignatione, la Soldatesca di suo carico, à prestare ogni rispetto, e rendimento à detti ordini, tenendoli nella disciplina, che la materia richiede, sotto pena (in caso che manchino ad una obligatione così precisa) della priuatione de loro posti, & altre maggiori all'arbitrio di S. Em., con attenzione alle persone, e casi.
- 4 Alli Gouernatori delle Città, e Piazze, incarica l'Em. Sua, che passino con ogni buona intelligenza con li Conseruatori della Sanità delle medeme Città, & che remedijno à molte doglianze, che già s'intende essere precorse, non potendo loro fare servizio più cospicuo à S. M., & alla causa publica, quanto il vigilare, perche materia di tanta importanza camini co' la douuta conformità, in tempi di tanti pericoli.
- 5 E perche tutto il contenuto in questo Bando passi ad vniuersal notitia, & non ci si jal-cuno, che ne possi pretendere, o allegare ignoranza, ne incarica Sua Emin. la publicatione al medemo Tribunale della Sanità, & ordina à tutti li Ministri, si di Giustitia, come di Guerra, ed ogn'altro, al qual spetti di procurarne l'esecutione, dando conto all'Em. Sua de casi particolari di contraventione, acciò possa farne dimostrazioni proportionate, & apparare questa materia, con il zelo proprio di S. Em. Dat. in Pavia à 10. di Luglio 1656.

Signat. T. CARDINALE TRIVULCIO. V. Zapata. V. Cusanus. Bigarolus.

Philippus

24
*Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, & Media-
 lani Dux &c.*

Grida, che prohibisce l'introdursi, e sprendersi in tutto lo Stato quattrini forastieri, Quarantani, e Buttalà.

- I** L'Eminentiss., & Eccelleniss. Signore il Sig. Theodoro Cardinale Prencipe Trivultio, dellì Consigli Supremo di Guerra, & Stato di S. M., suo Gouernatore, e Capitano generale nello Stato di Milano &c. Hauendo tenuto notitia, che l'Eccelleniss. Sig. Marchese di Caracena suo predecessore in questo gouerno con sua particolar grida de 7. Decembre 1654. à consulta del Magistrato Ordinario prohibì l'introductione in questo Stato de' quattrini di Zecche forastiere, si come anco certa specie di danaro chiamato butalà, & loro corso in questo Stato, sotto le pene pecuniarie, e corporali imposte nella sudetta grida, & altre espresse nella generale di monete, a fine di reprimere l'estrazione dal medesimo Stato di monete d'oro, & d'argento, che con il mezzo di detta contrauentione à gridé evidentemente si è scoperta in grandissimo pregiudizio del traffico publico, e priuato, e non meno del Zechero, eccettuandosi però da detta prohibitione per all' hora il Cremonese, per esser confinante à molte altre Prouincie d'altri Prencipi, & per alcuni altri rispetti motivati anco in detta grida generale.
- 2** Et essendo hora consultato dall' istesso Magistrato Ordinario esser necessario non solo escludere anco detta Prouincia Cremonese dalla sudetta permissione, ma anco d'includere nella prohibitione istessa l'introductione, e corso in questo medesimo Stato d'alcune monete chiamate quarantani, acciò, che con il castigo etemplare si rafreni l'audità de contrauentori mediante detta introductione, & libero corso di dette male monete, che da detta parte del Cremonese, e dal Lodiggiano vā dilattandosi in ogni'altra parte dello Stato, etiando nell' istessa Città di Milano; Quindi è, che l'Eminenza Sua con il solito suo zelo al Regio, e publico seruitio, ha comandato, che si pubbichi la presente. Con la quale (inherendo alle sudette gridé generali, e particolari già pùblicate, quali vuole, che restino in sua forza, e vigore) prohibisce omninamente l'introductione, uso, e corso di detti danari di quattrini, butalà, e quarantani in ogni parte di questo Stato, in modo, che veruna persona di qualunque stato, grado, o preminenza si sia atdisca d'introdurre nissuna quantità, nè qualità, benche minima, di detta mala sorte di monete in niuna parte di detta Prouincia, e Città del Cremonese, Lodi, o Lodiggiano, nè in altro luogo di questo Dominio, sotto le pene corporali, e pecuniarie contenute nelle sudette gridé, & altre maggiori all' arbitrio dell' Em. Sua, nelle quali dichiara, che incorreranno tutti quelli, che ardiranno riceuere, spendere, o pagare di dette monete; & che saranno con ogni rigore, & irremissibilmente puniti li contrauentori, riservandosi Sua Em. il proueder poi per il Cremonese conforme conoscerà, che conuenga, rimanendo però frà tanto fermal' esecutione di questa grida.
- 3** Et perche la mente di Sua Eminenza è risolutissima di veder fradicato il corso à questa sorte di monete perniciose, & altre dell' istessa natura, concede l' Em. Sua termine de giorni otto, dopo la publicatione della presente, à qualsiuoglia persona, che in questo Stato habbia preso di sè poca, o molta quantità di esse monete, à mandarle fuori, & esitarle, con dichiaratione, che passato detto termine, si proceda con ogni rigore da exigere da contrauentori le pene cominate, e principalmente contro quelli, che fanno l'estrazione di monete d'oro, & argento da questo Stato, & introducono le sodette, & altre d' inferior bontà.
- 4** Et incarica S. E. al detto Tribunale del Magistrato Ordinario di sopraintendere all'esatta osservanza di questa grida, la quale vuole, che sij publicata nelli luoghi soliti, & che s' inuigili da ogni Giudice di questo Stato, & in particolare da quello delle monete sopra le contrauentioni, delle quali ne faranno relatione all' Em. Sua, & al detto Magistrato Ordinario. Dat. in Alessandria à 15. Luglio 1656.

Signat. T. CARDINALE TRIVULTIO. V. Zapata. V. Cusanus. Serpontus.

455586